



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 326/10

di iniziativa del Consigliere M. MIRABELLO recante:

"Norme in materia di tutela e promozione del teatro amatoriale"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/4/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	6/4/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	17/04/2018
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 326/X pag. 3
"Norme in materia di tutela e promozione del teatro amatoriale"

Normativa citata

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 pag. 7
"Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale"

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 pag. 15
"Statuto Regione Calabria - art. 2 comma 2"

Normativa nazionale

Legge 22 novembre 2017, n. 175 pag. 17
"Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia"

Normativa regionale

Regolamento regionale 15 novembre 2017 n. 19 pag. 27
"Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 19."

Normativa comparata


Legge regionale 29 Dicembre 2014, n. 15 - Lazio pag. 40
"Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale"

Legge regionale 03 aprile 2009, n. 11 - Marche pag. 54
"Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo"

Legge regionale N. 6 DEL 15-06-2007 - Campania pag. 61
"DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO"

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5 - Abruzzo pag. 78
"Norme organiche sul teatro di prosa"

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - FVG pag. 84
"Norme regionali in materia di attività culturali"

N.ro 326/10^a3^a COMM. CONSILIARE2^a COMM. CONSILIAREConsiglio regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16491 del 05.04.2018Classificazione 02.05Prot. 371/x^aAl Presidente
del Consiglio regionale della Calabria
sede**Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Michele Mirabello recante:****NORME IN MATERIA DI TUTELA E PROMOZIONE DEL TEATRO AMATORIALE****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il presente progetto di legge detta norme in materia di tutela e promozione del teatro amatoriale. La Regione Calabria, con l'approvazione della legge 18 maggio 2017 n. 19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale), ha già fornito al settore teatrale con carattere professionale una legge completata, organica, ed efficace.

Ora si punta a dare una disciplina organica anche al teatro amatoriale che riveste nella nostra regione una grande importanza sia in termini di partecipazione che di produzione.

La proposta di legge, nello specifico, mira a promuovere un'azione di raccordo tra Enti Locali, Compagnie teatrali, Compagnie teatrali amatoriali, Scuole e Associazioni senza fini di lucro al fine di favorire la produzione di attività teatrali che valorizzino il teatro calabrese, specie quello dialettale, avvicinino i più giovani al teatro, promuovano una sana integrazione attraverso il coinvolgimento di immigrati residenti e/o ospitati nei comuni del territorio regionale. Istituisce, poi, presso il Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura, l'Albo regionale delle Compagnie teatrali amatoriali e affida, infine, alla Giunta regionale la definizione di un regolamento che regoli la concessione di contributi per la realizzazione di programmi annuali di sostegno ad attività di teatro amatoriale.

RELAZIONE FINANZIARIA

Il presente progetto di legge non comporta alcun nuovo onere in capo al bilancio regionale. L'articolo 5, infatti, prevede che la Giunta regionale per l'attuazione delle presenti disposizioni utilizzi parte della dotazione finanziaria già prevista per la L.R. 18 maggio 2017 n. 19.

ARTICOLATO

ART. 1 (Finalità)

La Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 2 comma 2 dello Statuto ed in armonia con il dettato della L.R. 18 maggio 2017 n. 19, promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione del Teatro Amatoriale.

ART. 2 (Definizione di Teatro Amatoriale)

Per Teatro Amatoriale si intende qualunque categoria di spettacolo teatrale rappresentata da attori non professionisti e da compagnie che esercitino tale attività senza fini di lucro.

ART. 3 (Ambiti di Intervento)

La Regione, nello specifico, promuove un'attività di raccordo tra Enti Locali, Compagnie teatrali, Compagnie teatrali amatoriali, Scuole e Associazioni senza fini di lucro al fine di favorire:

- attività di produzione con particolare attenzione alla conoscenza e valorizzazione del teatro calabrese
- attività di produzione che riscoprano e conservino i tanti dialetti calabresi;
- costituzione di reti e circuiti per la diffusione di produzioni teatrali su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree periferiche della regione, in maniera tale da realizzare eventi di aggregazione sociale e promozione culturale;
- organizzazione di attività di teatro che coinvolgano ragazzi e contribuiscano allo sviluppo ed alla diffusione della cultura teatrale;
- organizzazione di produzioni teatrali che coinvolgano immigrati residenti e/o ospitati nei comuni del territorio regionale al fine di realizzare una importante contaminazione culturale e una completa integrazione.

ART. 4 (Albo regionale)

E' istituito presso il Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura, l'Albo regionale delle Compagnie teatrali amatoriali.

L'iscrizione all'Albo avviene a richiesta degli interessati, previa verifica da parte della Regione dell'esistenza delle seguenti condizioni:

- svolgere l'attività in via prevalente in Calabria, in modo amatoriale ed in via sostanzialmente continuativa;
- essere costituiti, con atto pubblico ovvero con scrittura privata registrata, in associazione o altra forma di organizzazione comunque non lucrativa, o, in alternativa, essere già costituiti in seno ad altri Enti di natura sociale, culturale o religiosa;
- avere la sede legale in Calabria;

ART. 5
(Contributi)

La Giunta regionale può destinare parte della dotazione finanziaria prevista per la L.R. 18 maggio 2017 n. 19 alla realizzazione di programmi annuali di sostegno alle attività di teatro amatoriale. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emana apposito regolamento disciplinante le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma precedente.

ART. 6
(Dotazione finanziaria)

Dall'approvazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione in quanto si fa riferimento a dotazioni finanziarie già previste dallo stesso bilancio regionale.


ART. 7
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Calabria 05/04/18

On. Michele Mirabello

Michelangelo Mirabello
Presidente III commissione



Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo : Legge regionale : NORME IN MATERIA DI TUTELA E PROMOZIONE DEL
TEATRO AMATORIALE**

di iniziativa del Consigliere regionale Michele Mirabello

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo


Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio. Per quanto concerne l'articolo 5 dove "potrebbero" essere previsti degli oneri la Giunta regionale provvederà con l'utilizzo di parte della dotazione finanziaria già prevista per la L.R. 18 maggio 2017 n. 19.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Per la copertura finanziaria delle spese che potrebbero derivare dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo della disposizione già prevista per la L.R. 19 del 18 maggio 2017.

n. UPB/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Totale				



On.le Michelangelo Mirabello
Presidente III commissione

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 19

Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale.

(BURC n. 48 del 18 maggio 2017)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 22 dicembre 2017, n. 54)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali)

1. Il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.
2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro, promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative, anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.
3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.
4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove progetti a tutela del repertorio classico del teatro grecoromano, anche per valorizzare le aree archeologiche e i beni culturali presenti sul territorio; promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese; favorisce le iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di progettualità in partenariato con soggetti o istituzioni operanti in ambito teatrale, in contesti internazionali.
5. La Regione riconosce, altresì, il valore culturale e sociale del teatro amatoriale.

Art. 2

(Interventi regionali)

1. La Regione interviene con l'erogazione di finanziamenti ai soggetti riconosciuti quali beneficiari, attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali, stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli enti locali interessati ed incentivando la produzione e la circuitazione degli spettacoli, nonché le attività di educazione e di formazione del pubblico.
2. La Regione favorisce l'accesso al credito da parte di tutti i soggetti ammessi a contributo attraverso apposite convenzioni con la società finanziaria della Regione Calabria e gli istituti bancari con essa convenzionati.
- 2 bis. *Gli interventi regionali di cui alla presente legge costituiscono aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e sono, pertanto, esenti dalla notifica ai sensi degli articoli*

4 e 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER).¹

- 2 ter. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2 bis sono trasmesse al registro nazionale degli aiuti di stato ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).²
3. Tutti gli interventi avvengono nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'articolo 12.

TITOLO II INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA TEATRALE REGIONALE CALABRESE

Art. 3

(Ambiti di intervento)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12, eroga finanziamenti ad associazioni, enti pubblici, privati, imprese e fondazioni operanti nel territorio calabrese, nel settore teatrale, con caratteristiche di continuità e professionalità.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nei seguenti settori di espressione teatrale:
 - a) produzione;
 - b) distribuzione;
 - c) formazione.
3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:
 - a) la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali;
 - b) la promozione e la diffusione del teatro calabrese in ambito nazionale e internazionale, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri;
 - c) l'organizzazione di festival e rassegne;
 - d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le università;
 - e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori, in particolare calabresi, e dell'espressione artistica dei giovani;
 - f) la formazione e la mobilità internazionale degli operatori del settore, anche mediante attività di networking su scala europea;
 - g) la ricerca, nell'ambito della produzione teatrale, a supporto dell'interdisciplinarietà e della multimedialità, dell'innovazione e della sperimentazione di nuovi stili e tecniche.
4. La Regione può, inoltre, concedere finanziamenti per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali, attraverso specifici contributi, in base alla programmazione di cui all'articolo 12, nella misura stabilita dal regolamento di attuazione, per acquisto dei seguenti impianti e beni strumentali:
 - a) impianti audio e luci;
 - b) attrezzature e ausili tecnici per macchinisteria e illuminotecnica;
 - c) impianti per la realizzazione di costumi e scenografie, anche virtuali;
 - d) mezzi di locomozione e trasporto di scene e costumi.
5. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12 la Regione riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione delle attività teatrali svolte dagli organismi che siano in possesso del riconoscimento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi delle normative vigenti, sostenendone l'attività.

Art. 4

¹ Comma inserito dall' art. 12, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.

² Comma inserito dall' art. 12, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.

(Compagnie di produzione)

1. La Regione sostiene, mediante l'erogazione di finanziamenti, l'attività delle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni e in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) progetto produttivo che abbia particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;
 - b) autonomia organizzativa e gestionale, desumibile dallo statuto o dai dati di bilancio;
 - c) elevata qualificazione artistica;
 - d) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della SIAE;
 - e) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di almeno trecento giornate lavorative.
2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge, la Regione sostiene finanziariamente un numero massimo complessivo di tredici compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, nonché, in deroga a quanto previsto nelle lettere d) ed e) del medesimo comma, dei seguenti:
 - a) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di un minimo di quindici giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della SIAE;
 - b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno centocinquanta giornate lavorative.
3. Per ogni triennio successivo a quello di applicazione della presente legge, sono concessi finanziamenti, entro il limite delle risorse di bilancio disponibili, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 12, a:
 - a) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
 - b) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che nei trienni precedenti non abbiano mai beneficiato di finanziamenti previsti dal presente articolo, nel numero massimo di cinque.
4. I soggetti di cui al presente articolo, per mantenere il finanziamento nel triennio di programmazione, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi annuali definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.
5. In ragione della specificità dell'attività svolta, i soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura attestano i requisiti, di cui ai commi 1 e 2, relativi alle giornate effettuate, con le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

Art. 5*(Centri di produzione teatrale)*

1. Nella programmazione di cui all'articolo 12 possono essere previsti interventi a favore dei centri di produzione teatrale.
2. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno trecento posti con una sala di almeno duecento, ubicate nel territorio della Regione Calabria.

Art. 6*(Distribuzione)*

1. La Regione, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e la formazione del pubblico sul territorio regionale, promuove lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo e incentiva la

circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 11 e, a tale fine, sostiene l'attività di soggetti, operanti nel territorio calabrese, che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali, e che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) stabile e autonoma struttura organizzativa;
- b) programmazione nell'anno di almeno cento giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, di cui almeno il venticinque per cento riferite a produzioni teatrali di soggetti beneficiari di finanziamenti da parte della Regione Calabria e almeno il dieci per cento riferite a produzioni di organismi iscritti al Registro regionale del teatro e non beneficiari di finanziamenti;
- c) coinvolgimento prioritario di teatri e spazi pubblici e privati già operanti, con carattere di continuità, nell'attività di esercizio teatrale in ambito regionale;
- d) programmazione articolata su almeno dieci piazze, distribuite uniformemente sul territorio regionale, ed effettuata in sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni.

Art. 7 *(Festival)*

1. La Regione può concedere finanziamenti a un soggetto pubblico o privato sulla base di un progetto finalizzato alla realizzazione, nel territorio calabrese, di un festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuisca alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tale manifestazione deve comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un unitario progetto culturale, di durata continuativa non inferiore a cinque giorni e non superiore a sessanta, in un ambito territoriale definito e coerente con gli obiettivi del progetto presentato.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 il progetto risponde ai seguenti:
 - a) supporto di almeno un ente pubblico;
 - b) direzione artistica ed organizzativa in esclusiva e di comprovata qualificazione professionale;
 - c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura artistico-tecnico-organizzativa commisurata al progetto presentato;
 - d) programmazione di un numero di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale;
 - e) programmazione di almeno uno spettacolo, coerente con l'obiettivo del progetto, prodotto dal soggetto proponente.
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti di cui ai precedenti commi nonché i criteri di selezione dei progetti.

Art. 8 *(Sistema regionale delle residenze teatrali)*

1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, definisce e sostiene finanziariamente il sistema delle residenze teatrali con la finalità di fornire, alle compagnie teatrali operanti sul territorio calabrese ed in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, la possibilità di utilizzare e gestire stabilmente spazi deputati ad attività teatrali, allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attribuisce alle compagnie teatrali in possesso dei requisiti, che ne abbiano fatto richiesta, la residenza triennale in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti

- pubblici e siano muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, sulla base di un progetto caratterizzato da:
- a) attività di produzione;
 - b) attività di formazione;
 - c) attività di programmazione con un cartellone improntato alla multidisciplinarietà e un numero di spettacoli predefiniti;
 - d) attività di formazione ed educazione del pubblico che rafforzino la relazione con i territori coinvolti;
 - e) sostegno alla creazione contemporanea, attraverso la permanenza in residenza di artisti e formazioni non titolari di residenza;
 - f) attività che promuovano il confronto e la mobilità interregionale o internazionale degli operatori;
 - g) un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.
3. La residenza di cui al comma 2 può essere rinnovata per uguale periodo, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale.
4. La Regione, nella localizzazione delle residenze, tiene conto degli apporti finanziari delle amministrazioni locali coinvolte, nonché delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta culturale, oltre che del particolare valore dei progetti presentati dalle compagnie teatrali.

Art. 9
(Formazione)

1. Al fine di professionalizzare le risorse umane nell'ambito del teatro, e dello spettacolo dal vivo in generale, la Regione può sostenere attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo, realizzate da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11.
2. Al fine di agevolare i rapporti con gli istituti scolastici e le università del territorio regionale per la realizzazione di progetti specifici di formazione in ambito teatrale, la Regione trasmette annualmente all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11 per il settore della formazione.

Art. 10
(Progetti speciali)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:
 - a) qualificata e comprovata esperienza della direzione artistica e organizzativa del progetto;
 - b) sostenibilità e congruità economica;
 - c) finalità di:
 - 1) valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria;
 - 2) valorizzazione dei luoghi di particolare pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico e/o riqualificazione di borghi antichi;
 - 3) inclusione sociale;
 - 4) formazione del pubblico o attrazione di nuovo pubblico;
 - d) svolgimento di rappresentazioni anche in spazi non convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale;
 - e) ricerca di linguaggi innovativi, con particolare riferimento all'interazione tra diverse forme artistiche.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce gli elementi indicati al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti.

Art. 11*(Registro regionale del teatro)*

1. La Regione, al fine di garantire uno sviluppo organico del sistema teatrale regionale, istituisce il Registro regionale del teatro, distinto per i settori di cui all'articolo 3, comma 2, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti operanti in ambito teatrale nel territorio regionale da almeno tre anni.
2. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione.
3. L'iscrizione nel Registro costituisce condizione necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale del teatro, le modalità per dimostrare e verificare il possesso degli stessi e per effettuare la tenuta del Registro.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Art. 12*(Programmazione regionale)*

1. La Giunta regionale adotta il piano triennale degli interventi nel sistema teatrale regionale calabrese, previo parere della competente commissione consiliare permanente, che è espresso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso.
2. Il piano di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge, determina:
 - a) le finalità generali, le modalità d'intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi di cui al Titolo II;
 - b) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati.
3. La Giunta regionale adotta annualmente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, il programma esecutivo del piano triennale di cui al comma 1, ripartendo tra gli interventi di cui al Titolo II le risorse finanziarie disponibili sulla base degli stanziamenti, nel bilancio di previsione predetto, per le finalità di cui alla presente legge.
4. Entro trenta giorni dall'adozione del programma annuale di cui al comma 3 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali pubblica sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria un avviso relativo ai finanziamenti previsti nel piano predetto.

Art. 13*(Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)*

1. Le modalità di presentazione delle istanze dirette alla concessione dei benefici e dei finanziamenti di cui al Titolo II, i parametri, quantitativi e qualitativi, per la valutazione di tali domande, nonché i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici predetti, l'erogazione, in acconto e a saldo, e la revoca dei finanziamenti, sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei limiti fissati dalla medesima e dei seguenti principi:
 - a) la valutazione quantitativa afferente alle voci di costo, indicate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento, è basata su elementi coerenti con l'attività teatrale;

- b) la valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre in misura superiore al quindici per cento il risultato della valutazione quantitativa;
 - c) l'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere, in ogni caso, superiore al sessanta per cento del totale dei costi ritenuti ammissibili;
 - d) la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione non può, in ogni caso, eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.
2. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 1 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali si avvale del supporto di un comitato di tre esperti, di comprovata esperienza, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa procedura di evidenza pubblica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione e i requisiti per la partecipazione alla medesima. Le prestazioni del comitato sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese secondo le modalità ed entro i limiti fissati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Il dipartimento di cui al comma 2, all'esito della valutazione ivi prevista, individua fra i richiedenti i soggetti beneficiari, determina l'entità del finanziamento concesso e le modalità della sua erogazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI

Art. 14

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli 4, 8 e 13, comma 2, quantificati complessivamente in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio 2017-2019, si provvede con le risorse allocate al programma U.05.02 dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo.
2. Negli esercizi successivi, il finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma è demandato alla legge di bilancio e alla effettiva disponibilità di risorse autonome.
3. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 3 comma 4 e agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 della presente legge, si provvede, per l'esercizio 2017, con le risorse stanziare dal Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020, per l'importo di euro 1.000.000,00 allocate al Programma 5.03 dello stato di previsione del bilancio 2017-2019, annualità 2017.
4. Negli esercizi successivi, al finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma, si provvede nei limiti delle disponibilità esistenti sull'Asse 6, Azione 6.7.1 del Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020 recante "Interventi per la Tutela e valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale e, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategiche, tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo".

Art. 16

(Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2004, n.3)

1. E' abrogata la legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale).

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: [20 aprile 2005, n. 11](#), [19 gennaio 2010, n. 3](#), [9 novembre 2010, n. 27](#), [6 agosto 2012, n. 34](#), [10 settembre 2014, n. 18](#) e [6 luglio 2015, n. 15](#))

**TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI****Articolo 1
(La Regione Calabria)**

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

**Articolo 2
(Principi e finalità)**

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
 - b. il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
 - c. il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
 - d. la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;
 - d. bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata (*Lettera aggiunta dall'art. 1 della [L.R. 19 gennaio 2010, n. 3](#)*)
 - e. l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività

- di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
- f. il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;
 - g. la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
 - h. il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale; *(Lettera sostituita dall'art. 1 della [L.R. 19 gennaio 2010, n. 3](#))*
 - i. la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;
-
- l. la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
 - m. la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;
 - n. la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;
 - o. la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
 - p. la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitana e rom;
 - q. il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
 - r. la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale; *(Lettera sostituita dall'art. 1 della [L.R. 19 gennaio 2010, n. 3](#))*
 - s. la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
 - t. la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
 - u. la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
 - v. la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

LEGGE 22 novembre 2017, n. 175

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. (17G00189)

(GU n.289 del 12-12-2017)

Vigente al: 27-12-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19:

a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;

c) riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:

a) le attività teatrali;

b) le attività liriche, concertistiche, corali;

c) le attività musicali popolari contemporanee;

d) le attività di danza classica e contemporanea;

e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante;

f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare

quali espressioni della pluralita' dei linguaggi artistici;

g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

3. La Repubblica riconosce altresì':

a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;

b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;

c) la peculiarita' del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;

d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;

e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;

f) l'attivita' dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

4. L'intervento pubblico a sostegno delle attivita' di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:

a) la qualita' dell'offerta, la pluralita' delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversita' come espressione della contemporaneita';

b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

c) le attivita' di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;

d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;

e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunita' di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;

f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attivita' di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;

g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, un'offerta di qualita' su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;

h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;

i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;

l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;

m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;

n) le attivita' di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attivita';

o) le modalita' di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni

immobili pubblici, per le attivita' di cui al comma 2.

Art. 2

Deleghe al Governo

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attivita', organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attivita' circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto piu' efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualita' artistico-culturale delle attivita', incentivandone la produzione, l'innovazione, nonche' la fruizione da parte della collettivita', con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformita' alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:

1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

2) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore dello spettacolo istituito dall'articolo 3 della presente legge e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

3) l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;

4) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a.;

5) l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed ENIT - Agenzia nazionale del turismo, finalizzato all'inserimento delle attivita' di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;

6) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

7) la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attivita' formative, nonche' mediante la pratica e la

fruizione delle attivita' di spettacolo anche in contesti disagiati;

8) l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo;

c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f) riconoscimento dell'importanza di assicurare la piu' ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia.

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo specifico: revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e con i principi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché sulla base dei seguenti ulteriori parametri:

a) rafforzamento della responsabilita' del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;

b) revisione delle modalita' di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilita' accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilita' di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni;

c) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;

d) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;

e) risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attivita' circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicita', imprenditorialita' e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacita' di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralita' dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attivita' di spettacolo;

c) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

d) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalita' di collaborazione nelle produzioni;

e) previsione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, che i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2), definiscano i seguenti criteri:

1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attivita' pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualita';

2) la valorizzazione della qualita' delle produzioni;

3) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attivita' circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

4) l'adozione di misure per favorire la mobilita' artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;

5) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni;

6) l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero;

7) l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

8) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani;

f) in relazione al settore delle attivita' musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:

1) l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;

2) l'estensione delle misure di sostegno alle attivita' musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonche' quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;

3) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attivita';

4) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;

5) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali;

g) in relazione al settore della danza:

1) revisione della normativa in materia di promozione delle attivita' di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;

2) introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonche', al fine di regolamentare e garantire le professionalita' specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;

h) revisione delle disposizioni nei settori delle attivita' circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

i) introduzione di norme, nonche' revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attivita' di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione

delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza con l'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attivita', il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificita' contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;

m) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attivita' di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;

n) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilita' e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

o) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonche' degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della presente legge e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi

di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3

Consiglio superiore dello spettacolo

1. Al fine di assicurare la migliore e piu' efficace attuazione della presente legge, e' istituito il Consiglio superiore dello spettacolo, di seguito denominato «Consiglio superiore».

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' di spettacolo. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attivita' di analisi del settore dello spettacolo, nonche' attivita' di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero»;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonche' all'attivita' di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, nonche' in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attivita' e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonche' sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonche' sulle condizioni di formazione e di accesso alle medesime professioni;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico per lo spettacolo;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attivita' nel settore dello spettacolo, nonche' nelle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

3. Il Consiglio superiore e' composto da:

a) undici personalita' del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacita' anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata;

b) quattro membri scelti dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore di cui

alla legge 6 giugno 2016, n. 106, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.

5. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

7. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

Art. 4

Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 9.500.000 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 5.500.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Per l'anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 5

Benefici e incentivi fiscali

1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la parola: «tradizione» sono inserite le seguenti: «, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «prime, seconde o terze».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

Art. 6

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7

Disposizione finale

1. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Regolamento regionale 15 novembre 2017 n. 19**Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 19.**

(Calabria, BUR 16 novembre 2017, n. 117)

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana

Il seguente regolamento

CAPO I**Disposizioni generali****Art. 1 Oggetto.**

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 2017 n. 19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale), di seguito: "Legge", disciplina gli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale.

Art. 2 Registro regionale del teatro.

1. La Regione istituisce il Registro regionale del teatro, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge, operanti da almeno tre anni.

2. L'iscrizione nel Registro costituisce condizione necessaria per l'accesso ai benefici rientranti negli interventi di cui all'articolo 1.

3. L'iscrizione nel Registro, distinta per i settori di cui all'articolo 3, comma 2 della Legge, è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) per il settore della produzione: effettuazione, nel triennio precedente, di almeno 50 giornate lavorative e di almeno una produzione teatrale, con un minimo di sei recite effettuate in almeno tre teatri, nel rispetto della normativa in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, documentate da distinte di incasso SIAE, rassegna stampa e materiale promozionale;
- b) per il settore della distribuzione: esercizio, nel triennio precedente, di attività di distribuzione o programmazione, di almeno 15 giornate recitative, nel rispetto della normativa in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale da parte dei soggetti distribuiti o ospitati, documentata da distinte di incasso SIAE, rassegna stampa e materiale promozionale;
- c) per il settore della formazione: esperienza formativa maturata, nel triennio precedente, in ambito accademico o di formazione e qualificazione professionale nel campo del teatro e dello spettacolo dal vivo in

generale, documentata attraverso titoli accademici, attestati di formazione professionale, attestazioni di docenze presso istituti di formazione pubblici o privati.

4. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro solo nell'ambito del settore della formazione.

5. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali, d'ora in avanti: "Dipartimento regionale", cura la tenuta e la pubblicità del Registro regionale del teatro, anche con modalità telematiche.

6. L'iscrizione nel Registro, la cancellazione e l'annotazione delle variazioni dei dati di cui al comma 9 sono disposte con provvedimento del Dipartimento regionale.

7. La modulistica relativa all'istanza di iscrizione nel Registro, ovvero di rinnovo dell'iscrizione, di cancellazione o di annotazione delle variazioni, è definita con provvedimento del Dipartimento regionale.

8. Il Dipartimento regionale provvede in ordine all'iscrizione nel Registro, o al suo rinnovo, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

9. Il Registro è articolato in tre sezioni, una per ciascuno dei settori di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge, e riporta, per ciascuno dei soggetti iscritti: il numero d'ordine di iscrizione, i dati identificativi, la sede, il numero di partita IVA, nonché il codice fiscale nel caso di soggetto individuale, e la data dell'iscrizione, o del suo rinnovo.

10. L'iscrizione nel Registro ha efficacia per tre anni, salvo quanto previsto al comma 11, e può essere rinnovata, per un periodo di eguale durata, a condizione che il soggetto mantenga i requisiti di cui al comma 3. L'istanza di rinnovo dell'iscrizione è presentata non prima di 120 giorni e non oltre 90 giorni precedenti alla scadenza del triennio di riferimento, dimostrando la permanenza dei requisiti predetti.

11. Il Dipartimento regionale dispone, anche d'ufficio, la cancellazione dal Registro in caso di accertamento della perdita dei requisiti di cui al comma 3 o di declaratoria di decadenza ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e dell'articolo 10, comma 1, lettera e).

Art. 3 Disciplina generale dei finanziamenti.

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4, della Legge sono finalizzati:

- a) al sostegno, nell'ambito dei settori della produzione, distribuzione e formazione, delle attività indicate nell'articolo 3, comma 3, della Legge;
- b) alla contribuzione per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono relativi a interventi a carattere ordinario e a carattere straordinario.

3. Per interventi a carattere ordinario si intendono quelli di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge, finanziabili, sulla base di progetti triennali di attività, con fondi di parte corrente e riferibili a:

- a) compagnie di produzione;
- b) sistema regionale delle residenze teatrali.

4. Per interventi a carattere straordinario si intendono quelli di cui all'art. 15, comma 3, della Legge, finanziabili, sulla base di progetti annuali di attività, con fondi straordinari e riferibili a:

- a) centri di produzione teatrale;

- b) distribuzione e programmazione;
- c) festival e rassegne;
- d) formazione;
- e) progetti speciali;
- f) adeguamento e qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali.

5. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente regolamento e alla presentazione di un progetto che si sviluppi nel triennio considerato o nell'anno successivo a quello della presentazione della domanda.

6. Per progetto si intende l'insieme delle attività riconducibili ad uno degli interventi di cui al comma 1, che presenti i requisiti minimi e le specifiche condizioni richieste nel Capo III per le diverse tipologie di intervento.

7. I finanziamenti sono concessi per una quota parte dei costi ammissibili del progetto, nei limiti previsti dall'articolo 7. Per costi ammissibili di progetto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, strettamente coerenti con la tipologia del finanziamento direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale del progetto.

CAPO II

Disposizioni procedurali relative alla concessione dei finanziamenti

Art. 4 Requisiti generali e modalità di presentazione della domanda.

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all'articolo 3 della Legge che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 2 e che, in possesso degli ulteriori requisiti previsti nel Capo III, abbiano presentato domanda di finanziamento nei modi e termini stabiliti nel presente articolo.

2. Non possono presentare domanda i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni di seguito riportate:

- a) siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- b) siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
- c) abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'Amministrazione;
- d) non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
- e) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- f) siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali, a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario, statale o regionale.
- g) versino in situazione di crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- h) non applichino il CCNL di categoria.

3. Ciascun soggetto interessato può presentare, pena l'esclusione, un'unica domanda indicando per quale degli interventi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, chiede il finanziamento.

4. Per i progetti presentati in forma associata il finanziamento deve essere richiesto dal soggetto capofila individuato nella domanda quale unico interlocutore per la Regione. La presentazione di una domanda in forma associata esclude la possibilità, per ciascuno dei soggetti associati, di proporre ulteriore istanza autonomamente, pena l'inammissibilità di quest'ultima.

5. La domanda è redatta conformemente alla modulistica definita con provvedimento del Dipartimento regionale.

6. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente assume la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza medesima e di quanto risultante dalla documentazione allegata, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

7. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente autorizza inoltre il Dipartimento regionale a trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente indicato dall'interessato nella stessa domanda di finanziamento, ogni comunicazione inerente il procedimento, ivi inclusa qualsiasi richiesta di regolarizzazione o integrazione documentale. È onere del richiedente garantire la funzionalità del suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, comunicare tempestivamente al Dipartimento regionale qualsiasi variazione o problema dovesse intervenire allo stesso indirizzo e provvedere all'integrazione o regolarizzazione entro il termine assegnato.

Art. 5 Ammissibilità, valutazione delle domande e attribuzione del punteggio.

1. Con atto del Dipartimento regionale sono dichiarate inammissibili le domande:

- a) presentate oltre i termini fissati nell'avviso pubblico o con modalità diverse da quanto disposto nel comma 5 dell'articolo 4;
- b) prive di sottoscrizione in tutte le parti in cui la stessa è richiesta o non conformi alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento;
- c) non rispondenti a quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 4;
- d) presentate da soggetti privi dei requisiti indicati dal presente regolamento;
- e) non regolarizzate nei termini e con le modalità previste dal comma 2;
- f) riguardanti progetti che non rispondano ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento;
- g) che ricadono in altre ipotesi di inammissibilità o di esclusione espressamente previste da altre disposizioni del presente regolamento.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, in sede istruttoria, in caso di carenze o irregolarità nell'allegazione della documentazione, il Dipartimento regionale assegna all'istante, ove necessario, un termine non superiore a 10 giorni per l'integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la domanda viene dichiarata inammissibile.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 3, e all'articolo 18, comma 4, le domande ammissibili sono valutate dal Comitato previsto dall'articolo 13, comma 2, della Legge, il quale, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento e attenendosi ai principi contenuti nel comma 1 del medesimo articolo 13, provvede all'attribuzione di un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti 100, sulla base dei parametri quantitativi indicati nell'articolo 6. Il risultato della valutazione quantitativa può incrementarsi o ridursi, a seguito della valutazione qualitativa, effettuata in base ai parametri indicati nel medesimo articolo, in misura non superiore al quindici per cento. Qualora il punteggio complessivo conseguito dalla singola domanda sia inferiore a cinquanta punti la domanda stessa non può essere ammessa a finanziamento.

4. Con atto del Dipartimento regionale sono approvate, per ogni tipologia di intervento, le graduatorie dei progetti ammissibili e valutati dal Comitato, con l'indicazione dei relativi punteggi assegnati.

5. Gli atti di cui ai commi 1 e 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Calabria. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

6. L'inserimento in graduatoria non comporta obblighi a carico della Regione Calabria in ordine alla concessione del contributo, il quale viene attribuito con i tempi e le modalità indicate nell'articolo 7, nel rispetto delle norme di finanza e contabilità pubblica.

Art. 6 Parametri per la valutazione quantitativa e qualitativa.

1. La valutazione quantitativa, per la parte che riguarda ogni tipologia di intervento, viene effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- a) numero di giornate lavorative del personale artistico, tecnico ed organizzativo per il quale siano dovuti gli oneri previdenziali ed assistenziali, direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, oggetto di contributo ai sensi del presente regolamento;
- b) numero di giornate recitative, intendendosi per tali quelle nelle quali si realizza almeno una recita;
- c) numero complessivo di recite in forma non gratuita, prodotte presso la propria sede e in tournée in Calabria, in Italia e all'estero, ovvero ospitate presso i teatri programmati, attribuibili al progetto;
- d) numero di compagnie o gruppi che si prevede di ospitare ai fini della realizzazione del progetto.
- e) numero di teatri per i quali si prevede di realizzare la programmazione;
- f) numero di comuni in cui si realizza il totale delle recite relative al progetto.

2. La valutazione qualitativa viene effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- a) qualità e esperienza pluriennale della direzione artistica e della direzione organizzativa;
- b) capacità progettuale (artistica, organizzativa e tecnica) e capacità gestionale e finanziaria, riferite all'ultimo triennio di attività del soggetto proponente e alle professionalità specifiche impiegate;
- c) qualità artistica del progetto con particolare riferimento a:
 - 1) capacità di rispondere agli obiettivi individuati nel Programma triennale in materia di teatro;
 - 2) spazio riservato al repertorio contemporaneo e produzione di testi originali;
 - 3) innovatività dei progetti e capacità di accrescere il livello culturale di fasce sociali disagiate;
- d) qualità della tournée sul territorio nazionale;
- e) premi e riconoscimenti ricevuti nell'ultimo triennio di attività del soggetto proponente;
- f) attenzione dei media di rilevanza nazionale e di quelli di interesse regionale nell'ultimo triennio di attività del soggetto proponente;
- g) formazione e promozione del pubblico, anche in collaborazione con università e scuole, con particolare riguardo ai giovani, alle fasce sociali svantaggiate ed alle aree territoriali meno servite;
- h) collaborazioni con altri soggetti riconosciuti dal sistema culturale nazionale e internazionale;
- i) strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network).

Art. 7 Modalità di riparto delle risorse, determinazione ed attribuzione del contributo.

1. Sulla base della programmazione di cui all'articolo 12 della Legge, nonché delle priorità e della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra le diverse tipologie degli interventi, determinate ai sensi della medesima Legge, il Dipartimento regionale, avvalendosi delle graduatorie di cui all'articolo 5, individua i soggetti beneficiari e determina l'entità del finanziamento e le modalità della sua erogazione.

2. Per la determinazione del finanziamento relativo al singolo progetto, il Dipartimento regionale procede, separatamente per tipologia di intervento di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, a:

- a) quantificare il "valore punto" dividendo le risorse disponibili per il totale dei punti attribuiti alle domande ammissibili relative all'intervento;
- b) moltiplicare il "valore punto" per il numero dei punti attribuiti a ciascun progetto relativo all'intervento.

3. In ogni caso il finanziamento non può essere determinato per un importo superiore al minor valore finanziario fra il deficit emergente dal bilancio preventivo del progetto presentato e il sessanta per cento dei costi ritenuti ammissibili, tenuto conto, altresì, che la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione non può eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.

4. Per i progetti aventi validità triennale di cui all'articolo 3, comma 3, la determinazione dei finanziamenti relativi alla seconda e terza annualità è subordinata alla presentazione, per ogni annualità, del programma contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica e alla dimensione quantitativa del progetto, nonché relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli predisposti dal Dipartimento regionale. Il bilancio preventivo deve indicare chiaramente i ricavi diretti, nonché i costi ammissibili del progetto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, ed evidenziare il relativo deficit.

5. L'attribuzione del finanziamento avviene con atto del Dipartimento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Calabria. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

6. Non può essere attribuito il finanziamento ai soggetti che, risultati beneficiari di finanziamenti ai sensi del presente regolamento nell'anno precedente:

- a) non abbiano rendicontato le attività svolte entro il termine di cui all'articolo 8 comma 1, lettera b), salvo che l'omissione sia dovuta a fatto non imputabile al beneficiario o che sia pervenuta formale rinuncia entro 30 giorni dall'attribuzione del finanziamento, come previsto dall'articolo 10, comma 2;
- b) siano incorsi in decadenza o revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

7. Ai sensi del presente regolamento non possono essere sostenuti interventi che beneficiano di un ulteriore finanziamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera c).

8. I beneficiari del finanziamento regionale possono, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5, presentare la rimodulazione del progetto in cui il costo complessivo dell'iniziativa sia pari alla somma tra il finanziamento regionale concesso e le altre entrate indicate nel bilancio preventivo finanziario allegato al progetto.

9. Qualunque variazione significativa di elementi presenti nel progetto approvato, o rimodulato ai sensi del comma 8, deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento regionale, a pena di revoca del contributo.

10. Qualora la rimodulazione di cui al comma 8 o le variazioni di cui al comma 9 comportino modifiche della qualità progettuale, rispetto a quanto indicato in sede preventiva e valutato dal Comitato di cui all'articolo 5, comma 3, il progetto è nuovamente sottoposto al medesimo Comitato per la conferma o la riduzione del punteggio da attribuire. Ferma restando la quantificazione del valore punto di cui al comma 2, nel caso di riduzione si procede alla rideterminazione del contributo sulla base del punteggio effettivamente attribuito. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 3, o vengano meno i requisiti minimi richiesti dal presente regolamento per i singoli interventi, il contributo già concesso viene revocato. Nel caso di variazioni positive del punteggio le stesse non comportano alcun aumento del contributo.

Art. 8 Erogazione dei finanziamenti e modalità di rendicontazione.

1. Successivamente all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 5, il Dipartimento regionale eroga il finanziamento con le seguenti modalità:

- a) una prima quota in acconto, pari all'80 per cento del finanziamento ammesso, previa richiesta, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione;
- b) una seconda quota a saldo, o l'intero finanziamento qualora non sia stata erogata la quota in acconto di cui alla lettera a), entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione dell'anno di riferimento, che, a

pena di decadenza, deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo e previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste nel progetto annuale di attività presentato.

2. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui al comma 1, lettera b), il Dipartimento regionale determina, predisponendone anche la modulistica, la documentazione necessaria alla regolare rendicontazione delle attività e alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle stesse.

3. La documentazione per la rendicontazione deve comunque essere corredata da:

a) una dichiarazione, redatta in conformità agli artt. 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, per la parte che interessa l'attività del singolo progetto, i seguenti dati relativi al precedente anno di attività ammesso a finanziamento:

- 1) numero delle giornate lavorative;
 - 2) numero delle giornate recitative;
 - 3) titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;
 - 4) titolo delle riprese e relative repliche;
 - 5) numero di spettatori agli spettacoli propri;
 - 6) numero di spettatori agli spettacoli ospiti;
 - 7) altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, ecc.);
 - 8) uscite articolate in voci di costo ben distinte in relazione alle diverse attività di produzione, distribuzione, formazione, coerentemente con il settore di intervento per il quale si richiede il contributo regionale;
 - 9) entrate articolate in contributi e incassi;
 - 10) situazione di regolarità contributiva, agibilità INPS (ex ENPALS) e numero delle giornate lavorative riferite all'anno precedente a quello oggetto della domanda di contributo, in merito agli spettacoli prodotti o intestati ai soggetti distribuiti o ospitati.
- b) copia delle distinte d'incasso SIAE riferite agli spettacoli prodotti, distribuiti o ospitati.

4. L'attività recitativa delle imprese di teatro di strada e del teatro di figura può essere attestata, per la specificità dell'attività svolta, oltre che da documenti fiscali, da una dichiarazione della pubblica autorità e dall'autocertificazione attestante la regolarità contributiva, l'agibilità INPS (ex ENPALS) ed il numero delle giornate lavorative riferite all'anno precedente a quello oggetto della domanda di contributo.

Art. 9 Verifiche amministrative e contabili.

1. La verifica del Dipartimento regionale sulla realizzazione del progetto, nonché il riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo, costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e per la conseguente liquidazione del finanziamento.

2. Qualora, in corso di verifica sulla rendicontazione dell'attività svolta emerga la necessità di chiarimenti o integrazioni, il Dipartimento regionale assegna a tal fine un termine, comunque non superiore a 30 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Dipartimento regionale dispone la liquidazione del finanziamento con l'eventuale riduzione, sulla base della rendicontazione presentata, o la revoca nel caso previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b).

3. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 7, qualora la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa risulti inferiore rispetto a quella preventivata, o rimodulata o variata ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 7, il contributo viene ridotto in misura proporzionale, salva l'ipotesi di diminuzione superiore al 50 per cento, che comporta la revoca integrale del contributo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b).

4. Qualora dalla documentazione presentata dal beneficiario risulti uno scostamento, rispetto al progetto sostenuto, di elementi relativi alla qualità, il Dipartimento regionale provvede alla conseguente rideterminazione del finanziamento. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 3, o la variazione comporti l'inammissibilità del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, il

finanziamento già concesso viene revocato. Nel caso di variazioni positive del punteggio le stesse non comportano alcun aumento del finanziamento.

5. La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio sulle iniziative, a controlli amministrativi e a verifiche ispettive sulle attività nei confronti dei soggetti beneficiari accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare:

- a) il possesso dei requisiti;
- b) la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate e con i documenti trasmessi;
- c) la diretta riconducibilità delle spese sostenute alle attività del progetto finanziato.

Art. 10 Decadenza, revoca e rinuncia.

1. Ferma restando la decadenza prevista dall'articolo 75 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è disposta, con provvedimento del Dipartimento regionale, la revoca del finanziamento assegnato, con conseguente recupero di quanto erogato, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertato il mancato rispetto a rendiconto dei requisiti e delle condizioni minime di attività previste nel Capo III del presente regolamento;
- b) qualora in sede di rendicontazione sia accertata una diminuzione delle uscite superiore al cinquanta per cento rispetto al bilancio presentato con il progetto o rimodulato o variato ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 7;
- c) nel caso di violazione del termine di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
- d) nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 9;
- e) qualora sia accertata la produzione di documenti anche contabili non veritieri.

2. La rinuncia al contributo deve essere formalmente effettuata dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del contributo. La violazione di tale termine comporta l'impossibilità di attribuzione di ulteriori contributi ai sensi del presente regolamento per l'annualità successiva.

CAPO III

Tipologie di intervento

Sezione I

Intervento ordinario

Art. 11 Compagnie di produzione.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento alle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni e in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 4 della Legge.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge, per mantenere il finanziamento nei trienni di programmazione, assicurano il raggiungimento di:

- a) 50 giornate recitative e 400 giornate lavorative per il primo anno;
- b) 60 giornate recitative e 500 giornate lavorative per il secondo anno;
- c) 70 giornate recitative e 600 giornate lavorative per il terzo anno.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge, per mantenere il finanziamento nel triennio di programmazione, assicurano il raggiungimento di:

- a) 20 giornate recitative e 200 giornate lavorative per il primo anno;
- b) 30 giornate recitative e 250 giornate lavorative per il secondo anno;
- c) 40 giornate recitative e 300 giornate lavorative per il terzo anno.

4. Il mancato raggiungimento dei parametri di cui ai commi 2 e 3 comporta la revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), a partire dall'anno in cui tali parametri non sono raggiunti.

5. In ragione della specificità dell'attività svolta, i soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura attestano i requisiti previsti dal presente articolo, relativi alle giornate effettuate, con le modalità individuate nell'articolo 8, comma 4.

Art. 12 Residenze teatrali.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento alle compagnie di produzione, anche in forma associata, operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale da realizzare in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici e siano muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, il finanziamento è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) effettuazione, nel corso del triennio precedente a quello di riferimento, di un minimo di trenta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della SIAE;
- b) effettuazione, nel corso del triennio precedente a quello di riferimento, di almeno trecento giornate lavorative;
- c) progetto caratterizzato da almeno due delle seguenti azioni:
 - 1) sostegno alla creazione contemporanea, concedendo la permanenza nello spazio teatrale ad artisti e formazioni non titolari di altri progetti residenza;
 - 2) attività di formazione, con particolare riferimento alla formazione ed educazione del pubblico, che rafforzino la relazione con i territori coinvolti;
 - 3) attività di programmazione con particolare attenzione al rinnovamento della scena teatrale e al ricambio generazionale;
 - 4) attività di produzione, con particolare riferimento alla drammaturgia contemporanea regionale.

3. Qualora il progetto di residenza non preveda tra le sue azioni l'attività di produzione, in deroga al divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il soggetto titolare potrà presentare anche domanda ai sensi dell'articolo 11.

Sezione II

Intervento straordinario

Art. 13 Centri di produzione teatrale.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento ai centri di produzione teatrale che svolgano attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno trecento posti con una sala di almeno duecento, ubicate nel territorio della Regione Calabria.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, il finanziamento è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) effettuazione nell'anno di un minimo di 3.500 giornate lavorative complessive;
- b) effettuazione nell'anno di un minimo di 120 giornate recitative di produzione e di un minimo di 100 giornate recitative di programmazione, delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno 20 giornate recitative di programmazione;
- c) capacità di cofinanziare l'iniziativa.

3. Le giornate recitative di programmazione devono essere effettuate, per almeno la metà, da soggetti diversi dal richiedente il contributo.

Art. 14 Disposizioni comuni per la distribuzione e la programmazione.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b) e c), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento a:

- a) reti di teatri e circuiti regionali che, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e formazione del pubblico, svolgano attività di programmazione e distribuzione di spettacoli dal vivo nel territorio della Regione;
- b) soggetti organizzatori di festival e rassegne di teatro con particolare riguardo ai progetti che contribuiscano all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale.

2. Il sostegno regionale ai sensi del comma 1 è subordinato ai requisiti indicati nei successivi articoli della presente sezione.

Art. 15 Reti di teatri e circuiti teatrali.

1. Nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della Legge, la Regione:

- a) riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale e incentiva la collaborazione tra enti e soggetti operanti nel settore del teatro, promuovendo la costituzione di reti di teatri, composte da almeno tre soggetti, organizzati in forma associata, che siano proprietari o gestori di teatri, pubblici o privati, già operanti con carattere di continuità nell'attività di esercizio teatrale in ambito regionale;
- b) sostiene i circuiti teatrali regionali attraverso soggetti, operanti nel territorio calabrese, che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della Regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità e che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali.

2. Le possibilità di finanziamento degli interventi di cui al presente articolo sono stabilite nell'ambito della programmazione triennale e annuale deliberata dalla Giunta regionale.

Art. 16 Festival.

1. Il Dipartimento regionale assegna un finanziamento a un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di un festival regionale di particolare rilevanza nazionale e internazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge.

2. Le istanze presentate, a seguito di specifico avviso pubblico del Dipartimento regionale, in caso di finanziamenti previsti nella programmazione triennale e annuale deliberata dalla Giunta, sono valutate dal Comitato di esperti di cui all'articolo 20.

3. La valutazione delle istanze di cui al comma 2 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità delle sponsorizzazioni;
- b) qualità della direzione artistica;
- c) volume della programmazione;
- d) distribuzione sul territorio;
- e) capienza delle sedi;
- f) numero e qualità delle produzioni;
- g) azioni per la valorizzazione del patrimonio artistico e la promozione del turismo culturale.

Art. 17 Formazione.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Regione, al fine di professionalizzare le risorse umane da impiegare nelle attività previste nell'ambito del teatro in particolare e nello spettacolo dal vivo in generale, favorisce, anche mediante il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, e tecnici dello spettacolo.

2. Gli interventi di cui al comma 1 coinvolgono, nella fase di progettazione e attuazione dei percorsi formativi, soggetti qualificati iscritti nel registro di cui all'articolo 2.

Art. 18 Progetti speciali.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento annuale per la realizzazione di numero massimo di tre progetti speciali caratterizzati dai requisiti di cui all'articolo 10 della Legge.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, il finanziamento è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) protocollo d'intesa tra almeno tre soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 2;
- b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno cento giornate lavorative. Il numero delle giornate lavorative potrà essere raggiunto cumulativamente dai soggetti sottoscrittori del protocollo di cui alla lettera a);
- c) effettuazione nel corso del periodo di svolgimento del progetto di almeno centocinquanta giornate lavorative.

3. Le istanze presentate, a seguito di specifico avviso pubblico del Dipartimento regionale, in caso di finanziamenti previsti nella programmazione triennale e annuale deliberata dalla Giunta, sono valutate dal Comitato di esperti previsto dalla Legge.

4. La valutazione delle istanze di cui al comma 3 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità e rilevanza, nazionale e internazionale, delle sponsorizzazioni;
- b) qualità della direzione artistica;
- c) volume della programmazione;
- d) distribuzione sul territorio;
- e) numero e qualità delle produzioni;

f) premi e riconoscimenti ricevuti nell'ultimo triennio di attività.

Art. 19 Attrezzature teatrali.

1. Il sostegno per l'acquisto di impianti e beni strumentali, di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge, è concesso a titolo di cofinanziamento dalla Regione, fino al 70 per cento delle spese sostenute dal richiedente.
2. Possono presentare istanza di cofinanziamento ai fini di cui al comma 1, con le modalità previste da apposito atto del Dipartimento regionale, gli enti locali e i privati proprietari, o gestori, di beni immobili o di spazi dedicati all'attività teatrale, iscritti al registro regionale di cui all'articolo 2.
3. I finanziamenti sono attivati nei limiti della disponibilità della programmazione finanziaria triennale e annuale, stabilita dalla Giunta.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 20 Comitato degli esperti.

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della Legge, il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato di esperti a supporto del Dipartimento regionale individuando tre componenti, con scadenza annuale rinnovabile.
2. Le candidature sono presentate a seguito di specifico avviso pubblico del Dipartimento regionale e sono corredate da curricula attestanti l'esperienza e professionalità degli interessati.
3. I componenti del Comitato attestano l'assenza di cause di inconferibilità dell'incarico, e di incompatibilità relative al medesimo, previste dalla normativa vigente, e, in particolare, l'assenza di rapporti dipendenza, di parentela o consulenza con soggetti che abbiano presentato progetti sottoposti alla valutazione del Comitato. Il Dipartimento regionale effettua le verifiche di legge in ordine alle dichiarazioni predette.
4. Nei limiti delle risorse destinate a tale scopo dalla norma finanziaria di cui all'articolo 15 della Legge, ai membri del Comitato di esperti spetta il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle loro funzioni, nella misura e secondo le modalità previste per l'invio in missione dei dirigenti regionali.

Art. 21 Abrogazioni.

1. È abrogato il Reg. reg. 25 maggio 2011, n. 6 e s.m. e i.

Art. 22 Entrata in vigore.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale (1)

Numero della legge: 15

Data: 29 dicembre 2014

Numero BUR: 104

Data BUR: 30/12/2014

L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15

Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale (1)

SOMMARIO

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Capo II Spettacolo dal vivo e promozione culturale

Art. 3 (Spettacolo dal vivo)

Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali)

Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo)

Art. 6 (Impresa culturale e creativa)

Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale)

Art. 8 (Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali)

Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore)

Art. 10 (Promozione culturale)

Art. 11 (Rievocazioni storiche)

Art. 12 (Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica)

Capo III Programmazione e attuazione

Art. 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali)

Art. 14 (Programma operativo annuale degli interventi)

Art. 15 (Modalità di attuazione degli interventi)

Capo IV Organismi e strutture di supporto

Art. 16 (Sportello regionale per i rapporti con l'Unione europea e con altri paesi esteri)

Art. 17 (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo)

Art. 18 (Principi a tutela della trasparenza)

Capo V Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie

Art. 19 (Clausola valutativa)

Art. 20 (Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

Art. 21 (Disposizioni transitorie)

Art. 22 (Abrogazioni)

Art. 23 (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)

Art. 24 (Fondo unico regionale per la promozione della attività culturali)

Art. 25 (Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo)

Art. 26 (Disposizioni finanziarie)

Art. 27 (Entrata in vigore)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo, in tutte le forme di espressione, e le attività culturali, quali componenti fondamentali dello sviluppo economico-sociale e strumenti di aggregazione della comunità, di educazione, di formazione, di promozione e di resa del patrimonio culturale del territorio regionale.
2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 anche mediante la collaborazione e il coinvolgimento di Roma Capitale e degli enti locali per riequilibrare l'offerta culturale territoriale.
3. La Regione riconosce, altresì, il valore economico, sociale e civile dell'impresa culturale e creativa nonché degli artisti e degli operatori professionali.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 1, anche al fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative, la Regione, con la presente legge, fissa gli obiettivi, disciplina le procedure e determina gli interventi in materia di spettacolo dal vivo e di attività culturali. Interviene, in particolare, a favore di Roma Capitale, degli enti locali, degli altri enti pubblici e dei soggetti giuridici privati operanti nel settore, nel rispetto e a tutela delle loro specifiche funzioni ed a garanzia di un equilibrato sviluppo del settore, incentivando, in una logica di sistema, la collaborazione tra gli stessi anche mediante la stipulazione di protocolli d'intesa e di conseguenti convenzioni.

CAPO II

Spettacolo dal vivo e promozione culturale

Art. 3

(Spettacolo dal vivo)

1. Ai fini della presente legge per spettacolo dal vivo si intendono le attività teatrali, musicali, di danza, le arti performative, il teatro urbano, le arti di strada, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni ed in particolare:
 - a) le attività di produzione;
 - b) le attività di rappresentazione;
 - c) le attività di esercizio teatrale;
 - d) le attività di circuitazione;
 - e) le attività laboratoriali e formative;
 - f) le attività di promozione, di ricerca e di studio;
 - g) le attività di sperimentazione che favoriscono i processi innovativi;
 - h) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico.
2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nell'ambito del territorio regionale, sostiene le attività di cui al comma 1, ivi incluse quelle intersettoriali e pluriennali e, in particolare, i seguenti interventi:
 - a) la produzione dello spettacolo dal vivo in tutte le sue forme;
 - b) i progetti dei centri di produzione;
 - c) lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo, sia di produzione che di ospitalità, per creare condizioni di stabilità dell'offerta;
 - d) l'incremento della qualità dei progetti, il riequilibrio e l'ampliamento della fruizione delle attività culturali regionali;
 - e) la formazione di un pubblico consapevole dei linguaggi e delle differenti espressioni tesa a valorizzare, oltre il ruolo artistico, anche il ruolo civile di incontro e di confronto dello spettacolo dal vivo;
 - f) la collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e con gli enti e le associazioni, purché anch'essi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso progetti specifici, per favorire l'accesso dei giovani al mondo dello spettacolo dal vivo, con particolare riguardo alle situazioni di disagio e di diversa abilità;
 - g) lo sviluppo delle attività teatrali, musicali e coreutiche, in tutte le loro forme di espressione, quale importante mezzo di intervento e prevenzione del disagio e della

disgregazione sociale, nonché strumento di inclusione sociale;

h) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo sul territorio regionale che promuovono anche la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, archeologico, storico e museale;

i) la realizzazione di iniziative e di circuiti regionali finalizzati alla promozione della diffusione sul territorio regionale delle attività e opportunità culturali e di spettacolo dal vivo ed anche alla gestione di spazi per le attività di teatro, musica e danza, o multidisciplinari;

l) misure per favorire la realizzazione di ensemble musicali ed orchestre, in particolare giovanili, e in qualsiasi forma giuridica costituite, al fine di promuovere l'eccellenza musicale e di garantire la diffusione della musica dal vivo nel territorio regionale, anche all'interno delle università;

m) le attività a carattere amatoriale svolte dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 8;

n) lo sviluppo del teatro di figura e le iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all'infanzia;

o) lo sviluppo delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti e degli artisti di strada.

3. La Regione sostiene, altresì, in particolare:

a) la creazione di condizioni di continuità e di stabilità, anche con modalità di intervento pluriennale, favorendo la capacità creativa di autori e compagnie, attraverso lo sviluppo di residenze di spettacolo dal vivo, anche sotto forma di officine culturali o di qualsiasi altro strumento idoneo a perseguire tali scopi, finalizzati a promuovere la partecipazione delle espressioni artistiche del territorio; (2)

b) la promozione dei giovani e del ruolo autoriale, con riferimento a tutti i linguaggi ed espressioni del teatro, della musica, della danza, anche favorendo nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico;

c) lo sviluppo e la diffusione di forme di spettacolo dal vivo che incentivano la contaminazione creativa tra le diverse culture, con particolare riferimento ai linguaggi contemporanei di elevato livello qualitativo e alla loro circuitazione anche in luoghi non convenzionali;

d) le misure volte a favorire il riutilizzo sociale e culturale di immobili, aree e strutture pubbliche che versano nell'abbandono e nel degrado.

4. La Regione promuove la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 anche mediante il sostegno alle attività delle associazioni e fondazioni, di rilevanza statale o regionale, di cui all'articolo 7.

Art. 4

(Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 sostiene Roma Capitale e gli enti locali nella realizzazione dei progetti finalizzati:

a) al sostegno dello sviluppo, del recupero e dell'innovazione tecnologica delle strutture di spettacolo dal vivo e di spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all'aperto, ivi compresi gli spettacoli viaggianti e circensi;

b) al sostegno di residenze di spettacolo dal vivo;

c) al sostegno dei circuiti regionali, anche favorendo l'attivazione di reti tra enti locali.

Art. 5

(Spazi per lo spettacolo dal vivo)

1. La Regione sostiene e promuove le attività volte alla realizzazione di spazi di spettacolo dal vivo, con particolare riguardo a quelli di piccole dimensioni, caratterizzati da produzioni di giovani artisti ovvero giovani operatori di settore e dalla realizzazione di spettacoli interdisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi creativi.

2. Gli spazi stabili di produzione, promozione ed ospitalità sono luoghi in cui vengono posti in essere progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali, promossi da organismi che svolgono principalmente attività di promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio di uno o più comuni e che hanno sede legale in uno di questi.

3. I progetti di cui al comma 2 realizzano produzioni, residenze artistiche, attività promozionali, ospitalità, eventi, festival, scambi culturali, rassegne, laboratori, workshop e tutte le altre iniziative legate allo spettacolo dal vivo e alle nuove forme di arte contemporanea finalizzate, in particolare, al superamento del disagio giovanile e dell'impovertimento culturale.

Art. 6

(Impresa culturale e creativa)

1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile di impresa culturale e creativa a tutti i soggetti, profit e no profit, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo, attraverso

le diverse forme giuridiche.

2. La Regione, al fine di sostenere quanto previsto al comma 1, promuove:

- a) le misure per favorire la partecipazione degli operatori e delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo ai programmi europei, l'internazionalizzazione del prodotto culturale italiano e la promozione delle produzioni sul territorio regionale;
- b) l'accesso al credito degli operatori e delle imprese dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
- c) lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso il potenziamento delle imprese già esistenti, la nascita di nuove imprese di spettacolo dal vivo, il sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo anche attraverso la promozione di partnership tra soggetti pubblici e privati;
- d) il sostegno all'innovazione tecnologica, all'ammodernamento, all'adeguamento delle norme di sicurezza e prevenzione delle strutture di pubblico spettacolo.

3. La Regione al fine di promuovere l'impresa culturale e creativa sostiene, in particolare, i seguenti progetti:

- a) di perfezionamento, di aggiornamento, di riqualificazione professionale degli operatori dello spettacolo dal vivo;
- b) di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione e di inserimento nel mondo del lavoro;
- c) di attività, di ricerca, di studio e di divulgazione nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nonché di valorizzazione della cultura dello spettacolo;
- d) di promozione, anche al di fuori del territorio regionale, delle attività realizzate dalle imprese culturali e creative.

Art. 7

(Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, la Regione, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto e della normativa statale e regionale vigente in materia, partecipa, in particolare, alle seguenti associazioni e fondazioni:

- a) Associazione Teatro di Roma, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36;
- b) Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15;
- c) Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 15/1998;
- d) Fondazione Musica per Roma, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 e successive modifiche.

2. La Regione riconosce e sostiene le attività dell'Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio (ATCL) ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8.

3. La Regione, nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'articolo 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, in qualità di socio fondatore, partecipa alla Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, di seguito denominata Fondazione, concorrendo alle finalità previste dallo statuto della Fondazione stessa. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione ed alla rappresentanza permanente nel consiglio di amministrazione sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, da lui delegato. La Fondazione è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla data della loro approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi della propria attività alle direzioni regionali competenti in materia di cultura e bilancio.

4. La Regione, in qualità di socio dei soggetti di cui al presente articolo, promuove l'adeguamento della disciplina di organizzazione dei medesimi soggetti al fine di sottoporre a certificazione il bilancio di esercizio da parte di una società di revisione legale qualora il totale del valore della produzione riferito all'anno precedente sia superiore a 3 milioni di euro.

5. La Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi, a favorire e promuovere la diffusione sull'intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dalle associazioni e dalle fondazioni di cui al presente articolo, incentivando, in particolare, la produzione e la circuitazione degli spettacoli, nonché l'attività di educazione.

Art. 8

**(Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali,
coreutici e teatrali amatoriali)**

1. La Regione promuove le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), favorendone la diffusione e l'eccellenza e, a tal fine, istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, un albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali, a carattere amatoriale e operanti nel territorio regionale, di seguito denominato albo.(2.1)

2. L'albo ha validità triennale ed è articolato in quattro sezioni distinte: una per le bande musicali, una per i gruppi corali, una per i gruppi coreutici e una per i gruppi teatrali. Al termine del triennio l'iscrizione all'albo si intende rinnovata per un altro triennio previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti.

3. Nell'albo possono essere iscritti nelle rispettive sezioni:

a) le bande musicali operanti nel territorio regionale, costituite da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro e riconosciute dal comune ove hanno sede come bande comunali o di interesse comunale;

b) i gruppi corali operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore;

c) i gruppi coreutici operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore;

d) i gruppi teatrali operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore.

4. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile ai fini dell'accesso ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera m).

5. La Giunta regionale, sentito il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17 e la commissione consiliare competente, stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione (2.2) le modalità e le procedure per l'iscrizione all'albo e per la sua tenuta, definendo, altresì, i criteri e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23.

Art. 9

(Albo regionale dei festival del folklore)

1. La Regione, nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo, riconosce la danza e la musica popolare e folkloristica quali espressioni dell'identità culturale dei popoli nonché strumento per la conoscenza della cultura e della tradizione popolare e per lo sviluppo sociale, economico ed, in particolare, turistico dei territori.

2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, la Regione promuove, nell'ambito dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), i festival e le manifestazioni di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, riconoscendone il valore storico e culturale, considerata, altresì, la loro rilevante funzione di promozione delle tradizioni culturali anche nei confronti dei cittadini laziali residenti all'estero e d'integrazione sociale.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, l'albo regionale dei festival del folklore, di seguito denominato albo, nel quale sono iscritti i festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, che per storia, tradizione, valore artistico e culturale sono riconosciuti di interesse regionale.(2.3)

4. La Giunta regionale, sentito il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17 e la commissione consiliare competente, individua, con propria deliberazione:

a) i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo;

b) i criteri per la tenuta, revisione ed aggiornamento dell'albo;

c) i criteri e le modalità per la concessione agli organizzatori dei festival dei benefici relativi alla realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei benefici e le cause di revoca di quelli concessi e di recupero delle somme erogate. (2.4)

5. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera h).

Art. 10

(Promozione culturale)

1. Per promozione culturale si intende le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, del Lazio.
2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi:
 - a) la realizzazione di circuiti e di eventi espositivi, anche attraverso convenzioni con le maggiori strutture presenti sul territorio regionale, per favorire la conoscenza della storia, dell'arte e delle tradizioni, nonché l'accesso e la presenza nei circuiti internazionali;
 - b) la promozione e il sostegno di convegni, incontri, dibattiti e ricerche sulle tematiche culturali;
 - c) le attività finalizzate allo sviluppo della conoscenza della storia, delle tradizioni culturali e popolari, dei beni e delle attività tradizionali, nonché dei dialetti che si tramandano anche attraverso la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente attestatesi nel territorio regionale;
 - d) le attività finalizzate alla conoscenza delle diverse culture e tradizioni presenti nel territorio regionale, in modo da consentire un'integrazione fondata sulla reciproca conoscenza e sulla salvaguardia e il rispetto delle diversità culturali;
 - e) la promozione del patrimonio artistico, architettonico, archeologico, monumentale e storico del Lazio anche attraverso attività di spettacolo dal vivo in tutte le forme di espressione;
 - f) lo sviluppo delle attività di promozione della partecipazione del pubblico alle iniziative culturali e di spettacolo dal vivo;
 - g) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all'estero con riferimento ai beni ed alle attività culturali del Lazio;
 - h) la promozione e lo sviluppo delle reti dei musei, archivi storici e biblioteche delle fondazioni culturali e istituti culturali degli enti locali;
 - i) la promozione di forme di spettacolo dal vivo finalizzate alla valorizzazione del repertorio della tradizione greco-romana, ivi compreso il suo patrimonio linguistico.

Art. 11

(Rievocazioni storiche)

1. La Regione sostiene e promuove la realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storiche, in tutte le loro forme di espressione artistica, che hanno per fine la valorizzazione della storia del territorio. A tal fine è istituito, presso l'Agenzia regionale del turismo, un albo regionale delle rievocazioni storiche. **(3)**
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva una delibera che disciplina l'istituzione dell'albo delle rievocazioni storiche in tutto il territorio regionale ed il programma pluriennale degli interventi. **(3.1)**
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 26.

Art. 12

(Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica)

1. La Regione riconosce la funzione propedeutica dell'educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica e, a tal fine, sostiene i progetti realizzati senza fine di lucro nel territorio regionale e basati su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento ed un'ampia diffusione, svolti dalle imprese culturali e creative, dalle associazioni, dalle fondazioni, dalle cooperative, dai consorzi e da altri enti che operano nel settore musicale, teatrale e coreutico, da almeno un anno.
2. La Regione, ai fini dell'attuazione del comma 1, sostiene in particolare i progetti aventi ad oggetto:
 - a) le attività di formazione ed educazione musicale, teatrale e coreutica basate su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento e un'ampia diffusione, destinate ai bambini e ai giovani fino ai diciotto anni e agli insegnanti di discipline musicali e coreutiche di ogni ordine e grado, nonché alle attività delle associazioni operanti nel territorio;
 - b) la produzione di esibizioni musicali, teatrali e coreutiche che coinvolgono allievi ed insegnanti;
 - c) le attività di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione;
 - d) le iniziative delle scuole civiche e popolari delle arti performative, quali la musica, la

danza e il teatro, per la loro valenza sociale ed educativa soprattutto in rapporto con le altre istituzioni preposte.

CAPO III

Programmazione e attuazione

Art. 13

(Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali)

1. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche e la commissione consiliare permanente competente e il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17, un documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali, di seguito denominato documento d'indirizzo (4), con carattere triennale che, nel rispetto della programmazione economico-sociale regionale, indica le linee generali programmatiche in materia di spettacolo e di promozione delle attività culturali e, in particolare, contiene:

- a) l'analisi complessiva del settore in ambito regionale, anche sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dal Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17;
- b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali dell'intervento regionale nel settore dello spettacolo dal vivo e della promozione delle attività culturali, indicando le strategie e le priorità d'intervento per l'arco temporale di riferimento, nonché le modalità di verifica del loro perseguimento;
- c) le eventuali forme di raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza;
- d) le risorse finanziarie e strumentali per l'attuazione del documento di indirizzo.

2. Il documento di indirizzo ha durata triennale, continua ad applicarsi fino alla approvazione del successivo e può essere aggiornato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, in tutto o in parte, anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario sulla base dell'evolversi delle esigenze del settore.

3. Il documento di indirizzo è attuato attraverso il programma operativo annuale degli interventi di cui all'articolo 14 ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14

(Programma operativo annuale degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione del documento di indirizzo, annualmente con deliberazione della Giunta regionale, (4) (4.1) acquisito il parere della commissione consiliare competente, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, all'approvazione del programma operativo annuale degli interventi, di seguito denominato programma operativo, in coerenza con le linee generali, le strategie, gli obiettivi e le priorità d'intervento indicate nel documento d'indirizzo.

2. Il programma operativo definisce, in particolare, per l'anno di riferimento:

- a) gli specifici obiettivi operativi d'intervento;
- b) il riparto delle risorse dei fondi di cui agli articoli 23, 24 e 25;
- c) l'ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati come specifici obiettivi operativi ai sensi della lettera a);
- d) l'individuazione delle risorse da destinare agli enti di cui all'articolo 7;
- e) gli indirizzi relativi ai criteri e alle modalità di attuazione degli interventi;
- f) le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti nonché sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 15

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, dall'articolo 8, comma 5 e dall'articolo 11, gli interventi previsti dalla presente legge si attuano mediante:

- a) concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici su progetti, anche

pluriennali, presentati da enti pubblici o da soggetti giuridici privati operanti nel settore della cultura o dello spettacolo dal vivo;

b) contratti e procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche, ove applicabili;

c) altre forme di partenariato o stipula di apposite convenzioni con enti pubblici o a partecipazione pubblica e con enti privati e associazioni di categoria, nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui siano indicati, tra l'altro:

- 1) le attività ed i progetti da realizzare;
- 2) gli eventuali oneri a carico dei firmatari;
- 3) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente stabilisce, con apposito regolamento, per gli interventi a carattere ordinario finanziati dai fondi di cui agli articoli 23 e 24, i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione ed erogazione dei benefici finanziari di cui al comma 1, lettera a), nonché le procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, trasparenza e pubblicità. **(5)**

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, e successive modifiche, le domande presentate dai soggetti pubblici e privati per l'ammissione ai benefici e alle utilità comunque denominate, previsti al comma 2, devono essere presentate entro il 30 giugno e valgono per l'esercizio finanziario successivo. Entro il 30 ottobre la direzione regionale competente in materia di cultura pubblica l'elenco dei soggetti ammissibili a contributo. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento e del programma operativo, si procede alla ripartizione delle risorse tra i progetti ritenuti ammissibili. **(6)**

3 bis. In fase di prima applicazione del regolamento di cui al comma 2, le domande di cui al comma 3, relative ad interventi da attuare e quindi finanziare nell'esercizio finanziario 2016, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento stesso. **(7)**

4. Le istanze pervenute sono valutate da commissioni composte da cinque componenti di cui: due interni indicati dalla direzione regionale competente, tre esterni, di comprovata esperienza e competenza, su proposta dell'assessore competente e tre supplenti. I componenti durano in carica tre anni, operano a titolo gratuito e non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Le commissioni sono nominate, previo parere della commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Regione ed operano a titolo gratuito e senza oneri a carico della Regione. **(8)**

5. Nella valutazione dei progetti presentati si tiene conto, tra l'altro:

- a) della qualità e, ove possibile, dell'equilibrio territoriale tra le diverse province del Lazio;
- b) dell'innovazione e della qualità artistica dei progetti;
- c) della storicità e qualità dei risultati ottenuti nel corso degli anni.

CAPO IV

Organismi e strutture di supporto

Art. 16

(Sportello regionale per i rapporti con l'Unione europea e con altri paesi esteri)

1. La Regione istituisce, sentita la commissione competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, lo Sportello regionale per i rapporti con l'Unione europea e con altri paesi esteri, in relazione alle attività di spettacolo regionale, con l'intento di garantire una specifica azione di informazione, consulenza, assistenza e coordinamento riguardo:

- a) i finanziamenti e i bandi dedicati alla cultura;
- b) la realizzazione di partenariati per partecipare a progetti dell'Unione europea e di altri paesi esteri da parte delle imprese operanti nel settore spettacolo.

2. La Regione sostiene, con bandi o specifiche iniziative, la diffusione delle attività di spettacolo prodotte dagli operatori del Lazio verso i paesi dell'Unione europea e verso altri paesi esteri.

3. L'istituzione dello sportello di cui al presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito. La Regione provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 17

(Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo)

1. La Regione istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Forum.
2. Il Forum è costituito con deliberazione della Giunta regionale (9), sentita la commissione consiliare competente ed è composto:
 - a) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, con funzioni di presidente;
 - b) dagli Assessori competenti in materia di cultura dei comuni capoluoghi di provincia del Lazio e di Roma Capitale;
 - c) dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di cultura o un suo delegato;
 - d) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;
 - e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;
 - f) da due rappresentanti scelti tra i rappresentanti legali delle associazioni o fondazioni partecipate dalla Regione ed operanti nel settore.
3. Il presidente del Forum, al fine di favorire il coordinamento interassessorile, può invitare alle riunioni gli Assessori regionali competenti nelle materie trattate all'ordine del giorno.
4. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e gli operatori in materia di cultura e spettacolo dal vivo e, a tal fine, incontra almeno due volte l'anno organismi, operatori e professionisti del settore.
5. Il Forum fornisce alla Giunta regionale indicazioni per la predisposizione del documento di indirizzo.
6. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione (9.1) per l'intera durata della legislatura e, in ogni caso, non hanno diritto ad alcun compenso né alcuna forma di rimborso per l'attività svolta.
7. Le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite dallo stesso con apposito regolamento interno approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il Forum si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno la metà dei propri membri.

Art. 18

(Principi a tutela della trasparenza)

1. La Regione si impegna a dare la massima pubblicità ad ogni bando, assegnazione, tabella di finanziamento, relazione, reclutamento di esperti e quant'altro previsto dalle sue attività in questo ambito, nel rispetto della normativa vigente, garantendo l'accessibilità alle informazioni e ai risultati attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.

CAPO V

Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie

Art. 19

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, in conformità all'articolo 7, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa, con cadenza triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:
 - a) agli obiettivi previsti nella programmazione regionale di cui agli articoli 13 e 14;
 - b) ai risultati degli interventi effettuati.

Art. 20

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 21 **(Disposizioni transitorie)**

1. In fase di prima applicazione, nelle more dell'approvazione dei documenti di cui agli articoli 13 e 14, del regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 e della costituzione del Forum, che comunque non può avvenire oltre il 31 maggio 2015, la Regione individua, con deliberazione della Giunta regionale (10), su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, le risorse da assegnare agli enti di cui all'articolo 7 e gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, tra quelli previsti dalla presente legge, ed indica, in particolare:

- a) i beneficiari;
- b) le priorità e i tempi di realizzazione;
- c) le modalità ed i criteri di concessione dei contributi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

2. Gli interventi da realizzare di cui al comma 1, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 26, sono attuati attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

3. I procedimenti di concessione dei contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni in base alle quali sono stati avviati.

Art. 22 **(Abrogazioni)**

1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio);
- b) legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio);
- c) legge regionale 17 maggio 1985, n. 71 relativa a modifiche alla l.r. 21/1984;
- d) articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1991, n. 65 relativo a modifiche ed integrazioni alla l.r. 71/1985;
- e) legge regionale 22 maggio 1995, n. 31 (Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio);
- f) legge regionale 8 giugno 1995, n. 44 (Istituzione nel comune di Atina (FR) del "Centro regionale di arti e tradizioni popolari: folklore, arte, musica, civiltà contadina");
- g) articolo 26 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 relativo a modifiche alla l.r. 21/1984;
- h) legge regionale 10 novembre 1998, n. 49 (Sostegno alle associazioni per la valorizzazione delle tradizioni dei cittadini di altre regioni d'Italia presenti nel territorio laziale);
- i) articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 23, relativo a modifiche alla l.r. 49/1998;
- j) articolo 43 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, relativo a disposizioni concernenti il Centro studi umanistici Marco Tullio Cicerone;
- k) articolo 18 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26, relativo a modifiche alla l.r. 49/1998;
- l) commi 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 58 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26, relativo a disposizioni di modifica alla normativa vigente in materia di beni e attività culturali e di sport;
- m) articolo 174 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a contributo ai teatri stabili privati di interesse pubblico per iniziative di interesse regionale;
- n) articolo 58 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 relativo a disposizioni per

l'applicazione della l.r. 21/1984;
o) articolo 62 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo a grandi eventi culturali;
p) comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo a criteri e procedure per la concessione di contributi per attività culturali;
q) articolo 56 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a realizzazione grandi eventi culturali;
r) articolo 11 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo a modifiche alla l. r. 31/1995;
s) lettera i) comma 1 dell' articolo 15 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 relativo a proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2005;
t) legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio);
u) comma 5 dell' articolo 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo alla partecipazione della Regione alla fondazione "Musica per Roma" e contributo all'Auditorium Pio di Roma;
v) comma 24 dell'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 relativo a disposizioni integrative dell'articolo 174 della l.r. 10/2001;
w) comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 relativo a disposizioni in materia di beni e attività culturali, sport e spettacolo;
x) articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2007, n. 17 relativo a modifiche alla l.r. 32/1978;
y) comma 15 dell' articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27 relativo a modifiche alla l.r. 2/2004;
z) comma 95 dell' articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 relativo a disposizioni in materia di cultura e sport.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo alla corresponsione di somme stanziare in bilancio ad enti partecipati, parole: “, comprensive delle attività ordinaria e straordinarie in decentramento” sono soppresse.

Art. 23

(Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)

1. Al fine di sostenere e incrementare le attività di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 è istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo, nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate al settore dello spettacolo dal vivo, iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell'articolo 26.
2. Al riparto del fondo di cui al comma 1 si provvede con il programma operativo, nel rispetto delle disposizioni del documento d'indirizzo.

Art. 24

(Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali)

1. Al fine di sostenere e incrementare le attività di cui all'articolo 10 è istituito il fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali, nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate alla promozione culturale, iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell'articolo 26.
2. Al riparto del fondo di cui al comma 1 si provvede con il programma operativo, nel rispetto delle disposizioni del documento d'indirizzo.

Art. 25

(Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo)

1. La Regione facilita l'accesso al credito per gli operatori e le imprese che operano nel settore dello spettacolo dal vivo mediante il fondo di garanzia di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007) e con l'attivazione di tutti gli altri strumenti necessari a favorire tale scopo, nel rispetto delle norme, statali e regionali, vigenti e dei vincoli di bilancio.

Art. 26

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23 si provvede mediante l'istituzione nel

bilancio della Regione, nell'ambito del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", di un apposito fondo denominato "Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo", destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera d), all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) ed all'articolo 6, comma 2, lettere a), c) e d), e degli interventi di parte corrente di cui agli articoli 3, 4, 5, all'articolo 6, comma 3, ed agli articoli 8 e 12. Nel predetto fondo confluiscano:

a) per il finanziamento degli interventi in conto capitale, le risorse pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 iscritte, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nel fondo speciale di conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio, per il medesimo triennio, nell'ambito dei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali";

b) per il finanziamento degli interventi di parte corrente, le risorse pari ad euro 1.300.000,00 per l'anno 2014 iscritte, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nel fondo speciale per le spese di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti" nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio, per il medesimo anno, nell'ambito dei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". A decorrere dall'anno 2015, alla quantificazione del fondo per gli interventi di parte corrente si provvede nell'ambito delle risorse preordinate con legge di stabilità regionale, ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 24 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio della Regione, nell'ambito del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", di un apposito fondo denominato "Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali", destinato al finanziamento degli interventi di parte corrente di cui all'articolo 10. Nel fondo confluiscano le risorse pari ad euro 500.000,00 iscritte, a decorrere dall'anno 2014, nel fondo speciale per le spese di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", nonché le residue disponibilità iscritte, per il medesimo anno, nell'ambito dei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" del bilancio triennale 2014-2016.

3. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi si provvede, altresì, mediante le risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con le eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell'ambito del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

5. In caso di recesso dalle fondazioni partecipate dalla Regione, la medesima concorre agli eventuali oneri derivanti dal recesso stesso nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, mediante l'incremento pari ad euro 100.000,00 del programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo" e la corrispondente riduzione del fondo speciale per le spese di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti".

Art. 27

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 dicembre 2014, n. 104

(2) Al riguardo vedi anche la determinazione del 31 luglio 2015, n. G09520

(2.1) Vedi deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2016 n. 749 “Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 articolo 8: Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali. Approvazione delle modalità e delle procedure per l'iscrizione e dei criteri e procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici.” (BUR 20 dicembre 2016, n.101, s.o. n. 1)

(2.2) Vedi deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2016 n. 749 “Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 articolo 8: Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali. Approvazione delle modalità e delle procedure per l'iscrizione e dei criteri e procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici.” (BUR 20 dicembre 2016, n.101, s.o. n. 1)

(2.3) Vedi deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2017 n. 77 Legge Regionale 29 dicembre 2014, n.15 articolo 9: Albo regionale dei festival del folklore. Approvazione delle modalità e delle procedure per l'iscrizione all'Albo.(BUR 7 marzo 2017, n. 19)

(2.4) Vedi deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2017 n. 77 Legge Regionale 29 dicembre 2014, n.15 articolo 9: Albo regionale dei festival del folklore. Approvazione delle modalità e delle procedure per l'iscrizione all'Albo.(BUR 7 marzo 2017, n. 19)

(3) Comma modificato dall'articolo 9, comma 8 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17

(3.1) Vedi deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2017 n. 63 “Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale", art. 11. Disciplina dell'Albo regionale delle Rievocazioni storiche e Programma pluriennale degli interventi 2016 – 2018.(BUR 2 marzo 2017, n. 18, s.o. n. 1)

(4) Vedi deliberazione Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 422 "L.R. 29 dicembre 2014, n. 15 - Approvazione del documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali 2016-2018 e del programma operativo annuale degli interventi 2016" (BUR 26 luglio 2016, n. 5)

(4) Vedi nota 4.

(4.1) Vedi deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2017, n. 207 “Articolo 93, comma 2, della l.r. n. 6/1999. Differimento al 30 giugno 2017, della data entro cui presentare le domande per l'ammissione ai benefici e alle utilità comunque denominate in relazione al “Programma Operativo Annuale degli Interventi 2017”, di cui all'articolo 14 della l.r. n. 15/2014”. (BUR 9 maggio 2017, n. 37) e deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2017, n. 273 “L.r. 29 dicembre 2014, n.15 –Approvazione del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2017”(BUR 15 giugno 2017, n. 48) e deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2017, n. 376 “Articolo 93, comma 2, della l.r. n. 6/1999. Differimento al 30 giugno 2017 della data entro cui adottare i bandi in relazione al “Programma Operativo Annuale degli Interventi 2017”, di cui all'articolo 14 della l.r. n. 15/2014. Rettifica della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2017, n. 207” (BUR 4 luglio 2017, n. 53, s.o. n. 2)

(5) Vedi regolamento regionale 24 marzo 2016, n. 6 “Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15” (BUR 29 marzo 2016, n. 25) e regolamento regionale 16 gennaio 2017 n. 1 Modifiche al Regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6 "Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15" (BUR 19 gennaio 2017 n.6)

(6) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 67 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Per quanto riguarda le domande relative al 2017 vedi, anche, quanto previsto al comma 68 della l.r. 17/2016

(7) Comma inserito dall'articolo 9, comma 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17

(8) Vedi decreto Presidente della Regione 5 agosto 2016, n. T00162 “Nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate per i Progetti che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico – Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e Regolamento regionale 24 marzo 2016 n. 6” (BUR 18 agosto 2016, n. 66), decreto Presidente della Regione 5 agosto 2016, n. T00161 “Nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate per il Sostegno allo spettacolo dal vivo - Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e Regolamento regionale 24 marzo 2016 n. 6” (BUR 18 agosto 2016, n.66), decreto Presidente della Regione 5 agosto 2016, n. T00159 “Nomina

della Commissione per la valutazione delle domande presentate per il sostegno alla Produzione, Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e Regolamento regionale 24 marzo 2016 n. 6” (BUR 18 agosto 2016, n. 66), decreto Presidente della Regione 5 agosto 2016, n. T00160 “Nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate per il sostegno a Festival e Rassegne- , Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e Regolamento regionale 24 marzo 2016 n. 6” BUR 18 Agosto 2016, n. 66 e decreto Presidente della Regione 3 settembre 2015, n. T00174 “Nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate per il sostegno a Rassegne e Festival di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio – L.R. 29 dicembre 2014 n. 15” (BUR 15 settembre 2015, n. 74)

(9) Vedi deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2016, n. 64 “L.r. 29 dicembre 2014, n.15 – Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale. Costituzione Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo” (BUR 10 marzo 2016, n. 20)

(9.1) Vedi decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2017 n. T00196 “Nomina dei componenti del Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo – articolo 17 della L.R. 29 dicembre 2014 n. 15”(BUR 7 novembre 2017, n. 89, s.o. n. 1)

(10) Vedi deliberazione Giunta regionale 16 giugno 2015, n. 280 “L.r. 29 dicembre 2014, n.15 – Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale. Art.21 - Approvazione del piano operativo annuale degli interventi annualità 2015.” (BUR 30 giugno 2015, n. 52, s.o. n. 1)

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Testo vigente**LEGGE REGIONALE 03 aprile 2009, n. 11**

Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo
(*B.U. 09 aprile 2009, n. 34*)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

[Art. 1 \(Finalità e oggetto\)](#)

[Art. 2 \(Sistema regionale dello spettacolo\)](#)

[Art. 3 \(Funzioni della Regione\)](#)

[Art. 4](#)

[Art. 5 \(Funzioni dei Comuni\)](#)

[Art. 6 \(Piano regionale dello spettacolo\)](#)

[Art. 7 \(Programma operativo\)](#)

[Art. 8 \(Progetti di interesse regionale\)](#)

[Art. 9 \(Elenco dei soggetti di primario interesse regionale\)](#)

[Art. 9 bis \(Aggregazione\)](#)

[Art. 10 \(Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo\)](#)

[Art. 11 \(Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo\)](#)

[Art. 12 \(Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo\)](#)

[Art. 13 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

[Art. 14 \(Norme transitorie e finali\)](#)

[Art. 15 \(Abrogazioni\)](#)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni statali di principio, riconosce nello spettacolo dal vivo, di seguito spettacolo, uno strumento fondamentale per la crescita culturale, l'aggregazione, l'integrazione sociale, lo sviluppo economico.

2. La Regione, in particolare, orienta gli interventi in materia salvaguardando le diverse attività di spettacolo, sostenendo la produzione, la promozione, la formazione del pubblico e l'innovazione gestionale, perseguendo la più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. La Regione incentiva, inoltre, la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle Marche nel settore dello spettacolo.

3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare:

- a) cura la diffusione dello spettacolo e ne favorisce la fruizione in tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle persone diversamente abili e a quelle socialmente svantaggiate;
- b) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche mediante attività di spettacolo;
- c) promuove il rinnovamento dei linguaggi, il confronto interculturale, la ricerca e la sperimentazione;
- d) favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita dei livelli occupazionali all'interno del settore;
- e) promuove il confronto con le esperienze nazionali e internazionali.

Art. 2

(Sistema regionale dello spettacolo)

1. La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo, inteso quale coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico, privato e nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione.

2. La Regione favorisce l'aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti del settore, al fine di migliorare i livelli di qualità nella produzione e valorizzazione dello spettacolo e di garantire l'innovazione organizzativa, gestionale, nonché la sostenibilità finanziaria.

3. La Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), di cui all'articolo 9, al fine di garantire la stabilità e la qualità nell'esercizio delle funzioni di produzione e promozione dello spettacolo riconosciute di rilevante interesse pubblico regionale.

4. La Regione garantisce la concertazione e favorisce la cooperazione con gli enti locali, coordina e sostiene progetti culturali pubblici e privati, promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo nei settori di cui alla presente legge e in particolare:

- a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno ai soggetti di Primario Interesse Regionale che realizzano gli indirizzi regionali nei diversi settori e, a tal fine, istituisce l'elenco di cui all'articolo 9;
- b) promuove i progetti di qualità di rilievo regionale, di cui all'articolo 8, valorizzando la stabilità delle attività e favorendo l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo;
- c) approva e attua il piano regionale per lo spettacolo e il relativo programma operativo, di cui agli articoli 6 e 7;
- d) gestisce il fondo unico regionale per lo spettacolo e il fondo di anticipazione del credito, di cui agli articoli 11 e 12;
- e) svolge funzioni e servizi di scala regionale a sostegno del Sistema Regionale dello Spettacolo, di cui all'articolo 2;
- f) valorizza le professionalità operanti nel settore mediante l'istituzione della banca dati degli operatori dello spettacolo, di cui all'articolo 10;
- g) svolge, attraverso l'Osservatorio regionale della cultura, attività di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore, con particolare attenzione a documentarne l'impatto economico e occupazionale; vigila sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull'efficacia dell'intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 4

.....
Nota relativa all'articolo 4:

Abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'art.

7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

Art. 5
(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, sostengono sulla base della programmazione regionale le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali. In particolare:

- a) favoriscono, garantendo l'utilizzo delle loro strutture, la fruizione e la diffusione della produzione musicale, teatrale, coreutica;
- b) promuovono la diffusione della cultura dello spettacolo nelle scuole e nelle università;
- c) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali.

Art. 6
(Piano regionale dello spettacolo)

1. Il piano regionale dello spettacolo individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo.

2. Il piano regionale dello spettacolo contiene in particolare:

- a) il quadro conoscitivo, l'analisi dei punti di forza e delle criticità del settore;
- b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali da perseguire;
- c) la previsione della quota triennale del fondo di cui all'articolo 11, da destinare al funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 9, e i relativi criteri di assegnazione;
- d)
- e) i criteri e gli obiettivi per l'esercizio delle funzioni regionali;
- f) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
- g) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza.

3. Il piano ha validità triennale ed è approvato dall'Assemblea legislativa regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del nuovo.

4. Il piano può essere aggiornato dall'Assemblea legislativa regionale anche prima della sua scadenza ove se ne ravveda la necessità.

5. La Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea legislativa un rapporto sullo stato di attuazione del piano e sui risultati raggiunti con il precedente programma operativo, contestualmente all'approvazione del programma operativo annuale di cui all'articolo 7.

Nota relativa all'articolo 6:

Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

Art. 7
(Programma operativo)

1. Il piano di cui all'articolo 6 si attua attraverso il programma operativo annuale approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro un mese dall'approvazione del bilancio.

2. Il programma individua le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all'articolo 6 e contiene, in particolare:

a) il riparto delle risorse da destinare:

1) alle funzioni ed ai progetti di interesse regionale previsti dalla presente legge;

2) al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all'articolo 9;

3) ai progetti di interesse regionale di cui all'articolo 8;

4)

4 bis) alle attività del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri;

b) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse ai soggetti di cui all'articolo 9 e ai progetti di cui all'articolo 8;

c) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati;

d) i criteri e le modalità per la gestione dei bandi per i progetti locali e per la loro valutazione.

Nota relativa all'articolo 7:

Così modificato dall'art. 37, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

Art. 8

(Progetti di interesse regionale)

1. I progetti di interesse regionale hanno lo scopo di promuovere la crescita complessiva del sistema ed incentivano le attività:

a) che si connotano per un elevato interesse artistico e culturale;

b) che privilegiano l'innovazione dei linguaggi, delle tecnologie e l'impiego di nuove generazioni di artisti;

c) che incrementano la produzione di reti, servizi, esperienze, metodologie e modelli che rendano più razionale ed economica la gestione delle strutture al fine di favorirne l'accesso;

d) che perseguono l'obiettivo di ridurre gli squilibri sociali e territoriali.

2.

3.

4. I progetti di interesse regionale di cui al presente articolo sono selezionati tramite bando pubblico con priorità riservata a quelli predisposti da soggetti che operano con continuità.

Nota relativa all'articolo 8:

Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

Art. 9

(Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)

1. E' istituito l'elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale.

2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una delle seguenti funzioni:

- a) distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di promozione e di formazione del pubblico negli ambiti della prosa e della danza;
- b) attività di promozione, coordinamento e produzione della musica in quanto Istituzione Concertistica Orchestrale;
- c) attività di produzione stabile e formazione nel settore della prosa;
- d) produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare rilievo;
- e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi;
- f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo di particolare rilevanza regionale ovvero a carattere contemporaneo o innovativo di dimensioni almeno sovraprovinciali.

3. La Giunta regionale, previo parere conforme della competente commissione assembleare, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nota relativa all'articolo 9:

Così modificato dall'art. 24, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.

Art. 9 bis *(Aggregazione)*

1. Al fine di garantire una migliore funzionalità e lo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo, nonché la razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione e funzionamento, la Regione promuove e sostiene, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, la costituzione di un organismo che aggrega soggetti culturali qualificati, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.

2. Per assicurare una gestione coerente con gli indirizzi e i programmi regionali in materia, l'organismo di cui al comma 1 deve dotarsi di uno statuto che:

- a) riserva il ruolo di promotori a soggetti culturali qualificati, operanti con continuità e dotati di riconoscimento ministeriale e regionale;
- b) prevede la possibilità di ammettere come sostenitori enti pubblici e privati che ne condividono l'idea e intendono contribuire alla sua realizzazione.

Nota relativa all'articolo 9 bis:

Aggiunto dall'art. 37, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.

Art. 10 *(Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo)*

1. E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia, la banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo in cui vengono iscritti i soggetti che lo richiedono.

2. La Giunta regionale determina i criteri per l'inserimento nella banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo.

3. L'iscrizione nella banca dati non costituisce condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività sul territorio regionale, ma presenta fini conoscitivi e informativi.

Art. 11*(Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)*

1. E' istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo, finalizzato a sostenere e ad incrementare le attività di cui alla presente legge.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse statali e regionali destinate al settore dello spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
3. All'interno del fondo unico è individuato il fondo di anticipazione regionale di cui all'articolo 12.
4. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all'articolo 6.

Art. 12*(Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo)*

1. E' istituito un fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo, finalizzato a garantire il tempestivo utilizzo delle risorse statali assegnate ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2.
2. I beneficiari dell'anticipazione regionale:
 - a) possono richiedere l'erogazione anticipata dei fondi statali loro assegnati fino ad un massimo del 90 per cento del contributo statale riscosso l'anno precedente e, comunque, non oltre il contributo regionale assegnato per il funzionamento ordinario;
 - b) sono tenuti al rimborso dell'anticipazione senza alcun onere d'interesse entro il termine dell'esercizio finanziario in cui vengono riscossi i contributi statali.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione delle anticipazioni e per la loro restituzione.

Art. 13*(Disposizioni finanziarie)*

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le risorse del fondo unico regionale di cui all'articolo 11.
2. Il fondo unico è determinato annualmente a decorrere dall'anno 2010, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio e tenuto conto delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione degli articoli 2 e 3 della l.r. 13 luglio 1981, n. 16 (Promozione delle attività culturali) e della l.r. 4 giugno 1996, n. 20 (Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche). Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.
3. Il fondo di anticipazione regionale di cui all'articolo 12 viene quantificato annualmente dalla legge finanziaria. Alla sua copertura si provvede mediante le risorse che i beneficiari sono tenuti a restituire sia direttamente, versando alla Regione i finanziamenti statali riscossi, sia indirettamente mediante compensazione del contributo regionale assegnato. Le somme restituite sono introitate nell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per gli anni 2010 e successivi.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno 2010, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'Unità previsionale di base (UPB) denominata "Fondo unico per lo spettacolo – corrente".

Art. 14

(Norme transitorie e finali)

1. Fino all'adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle norme abrogate.

1 bis. Fino alla costituzione dell'elenco di cui all'articolo 9, possono beneficiare delle anticipazioni del fondo di cui all'articolo 12 i soggetti dello spettacolo con riconoscimento ministeriale che operano stabilmente nel territorio regionale.

2. La deliberazione di cui all'articolo 12, comma 3, è adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Nota relativa all'articolo 14:

Così modificato dall'art. 37, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.

Art. 15

(Abrogazioni)

1.

Nota relativa all'articolo 15:

Abroga gli artt. 2 e 3, l.r. 13 luglio 1981, n. 16, e la l.r. 4 giugno 1996, n. 20.

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 15-06-2007

REGIONE CAMPANIA

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA

N. 35

del 25 giugno 2007

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Principi, definizioni e funzioni.

ARTICOLO 1

Principi generali

1. La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.

2. La Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania, ciascuno nel proprio ambito, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali. Assicurano la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanee e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l'integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attività dello spettacolo.

3. Gli interventi pubblici in materia di spettacolo sono orientati al consolidamento ed allo sviluppo delle diverse attività di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, alla mobilità ed alla formazione del pubblico. Perseguono la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.

4. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione:

- a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno alle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata già riconosciute da consolidati interventi o provvedimenti dello Stato o della Regione;
- b) stimola e promuove attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata a carattere territoriale;
- c) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa, e soggetti privati e tende alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo:

- a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;
- b) l'esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;
- c) le attività di spettacolo viaggiante;
- d) l'attività degli esercizi cinematografici e l'attività di promozione cinematografica.

2. Ai fini della presente legge, si intendono:

- a) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo ad iniziativa pubblica, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005 -settore attività teatrali-;
- b) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo ad iniziativa privata, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 12 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);
- c) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo d'innovazione, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 13 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);
- d) per istituzioni concertistiche orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale e per le quali ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005 -settore attività musicali-;
- e) per soggetti stabili concertistici, gli organismi che:
 - 1. dispongono di una organizzazione artistica, tecnica ed amministrativa con carattere di continuità e stabilità;
 - 2. hanno la disponibilità esclusiva di una sala, tecnicamente attrezzata,

direttamente gestita con una qualificata direzione artistica;

3.svolgono attività di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;

4.realizzano almeno venticinque concerti l'anno di cui due produzioni;

f)per teatri di tradizione, quelli che hanno come attività prevalente quella di promuovere, agevolare e coordinare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività musicali con particolare riferimento all'attività lirica e che sono, altresì, caratterizzati da:

1.comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;

2.produzione musicale propria e continuativa nell'ambito di un organico programma culturale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;

3.rappresentazione di opere liriche non inferiore al sessanta per cento dell'intero programma;

4 esecuzione delle opere liriche con orchestre di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera per i quali è consentito un numero minore;

5.entrate proprie o altri contributi pubblici o privati non inferiori al quaranta per cento delle loro entrate complessive;

g) per associazioni musicali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività concertistica e corale;

h) per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività tsericoree;

i) per associazioni culturali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività teatrali di ricerca ed innovazione e hanno comprovata storicità;

l) per soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico, con un minimo di ottocento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione e con un minimo di trecentocinquanta giornate lavorative e di venti giornate recitative per la produzione, che svolgono, in ambito regionale, nazionale o comunitario, attività sostenuta da consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;

m) per imprese ed organismi di produzione, i soggetti che svolgono attività di produzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale o regionale, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, e che si caratterizzano per la validità del progetto artistico e la capacità organizzativa;

n) per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, ad iniziativa pubblica e privata, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, la cui attività sul territorio regionale è volta alla rappresentazione di almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza in più piazze di almeno tre province e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo;

o)per esercizi teatrali privati i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, danza e musica;

p) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di comuni o province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale

di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il comune o la provincia di appartenenza;

q) per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, o da essa controllati, situati in aree metropolitane disagiate ed a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti;

r) per grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilità con un organico progetto annuale di ospitalità con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali;

s) per residenza multidisciplinare, un progetto triennale, attuato da un soggetto avente personalità giuridica, facente capo a uno o più comuni, da realizzare con il concorso dell'ente territoriale attraverso adeguato sostegno e apposita convenzione. La residenza deve garantire una molteplice attività di promozione, formazione del pubblico, produzione ed ospitalità, deve essere altresì orientata alla contaminazione tra le varie esperienze dello spettacolo favorendone la creazione e l'esecuzione;

t) per esercizio cinematografico la gestione di sale cinematografiche, con non più di quattro schermi, anche di proprietà pubblica, provviste di regolare agibilità ed aperte al pubblico;

u) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.

3. Ai fini della presente legge per giornata recitativa si intende una rappresentazione al pubblico alla quale si accede con l'acquisto di un biglietto di ingresso.

ARTICOLO 3

Funzioni della Regione

1. La Regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attività, la distribuzione e la circolazione degli spettacoli, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.

2. La Regione attua i propri interventi al fine di:

a) favorire il coordinamento dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica;

b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;

c) garantire il sostegno nell'ambito della produzione e della distribuzione alle realtà regionali che stabiliscono rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed europea;

d) sostenere la produzione di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione artistica ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee; e) incentivare la valorizzazione delle forme artistiche più rappresentative della tradizione culturale della regione, ivi inclusa l'attività bandistica a carattere continuativo, con almeno dodici rappresentazioni all'anno e composta da un minimo di ventiquattro elementi; f) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza dello spettacolo; g) promuovere nella produzione la qualità, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale; h) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo; i) promuovere la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del repertorio classico e storico campano in particolare del teatro in lingua napoletana; l) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi; m) tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo, favorendo la crescita di livelli occupazionali all'interno del settore; n) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, anche in collaborazione con le scuole e le Università campane; o) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite; p) sostenere la promozione internazionale dello spettacolo campano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri; q) sostenere le iniziative del teatro amatoriale proposte in forma associativa; r) sostenere il recupero e la riattazione di sale volte agli scopi istitutivi della presente legge; s) sostiene progetti teatrali, musicali e cinematografici che prevedono, nella loro elaborazione, recupero di marginalità sociali in ambiti metropolitani degradati con riferimento a libere associazioni già operanti sul territorio o che si vanno a costituire allo scopo.

3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, in particolare:

a) istituisce un fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo; b) adotta programmi triennali di investimento e promozione volti a conseguire le finalità, attività e modalità indicate dall'articolo 6, comma 2; c) sostiene le attività anche mediante la partecipazione ai soggetti che le svolgono; d) effettua la vigilanza e il monitoraggio, attraverso l'osservatorio di cui all'art. 11, sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.

4. La Regione, inoltre:

a) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea;

b) promuove la diffusione dello spettacolo campano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo;

c) svolge attività speculativa, attraverso l'osservatorio di cui all'art. 11, sulle realtà dello spettacolo, con l'eventuale collaborazione degli enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. A tal fine i soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste.

5. La Regione tratta, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti comunicandoli e diffondendoli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

6. La Regione, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti o nel settore dello spettacolo stesso o di sezioni speciali operanti anche in altri settori economici, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.

ARTICOLO 4

Funzioni delle province

1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono:

- a) concorrere a promuovere ogni attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
- b) sostenere le attività, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;
- c) concorrere a promuovere l'avvicinamento del pubblico, la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, e sostenere la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università in accordo con le amministrazioni competenti;
- d) costituire osservatori provinciali in materia di spettacolo;
- e) collaborare con la Regione, la provincia confinante e i comuni del proprio territorio alla definizione delle residenze multidisciplinari nel proprio territorio;
- f) promuovere e realizzare, anche nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili adibiti a luogo di spettacolo;
- g) partecipare, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione degli spettacoli dal vivo sul territorio;
- h) promuovere, in collaborazione con i comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico.

2. Le province, inoltre, esercitano le funzioni in materia di collocamento del

personale dello spettacolo, attribuite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

ARTICOLO 5

Funzioni dei comuni

1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale:

- a) sostenere le attività di spettacolo e raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
- b) sostenere le attività sul proprio territorio, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;
- c) svolgere i compiti attinenti all'erogazione dei servizi anche con riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli;
- d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, interventi d'innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;
- e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico;
- f) elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinare definita di soggetti di spettacolo in luoghi di spettacolo ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 6, e concorrere, unitamente alla Regione e alle province, alla loro gestione;
- g) effettuare un costante monitoraggio delle attività di spettacolo dal vivo che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione.

Titolo II

Modalità dell'intervento regionale

ARTICOLO 6

Programmi di investimento e promozione regionale

1. Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), in armonia con le finalità generali della presente legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività di cui al comma 2.
2. Il programma, in particolare:
 - a) dispone misure di sostegno a favore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, e allo scopo di garantire continuità e sostegno a quelle realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore;
 - b) dispone, su proposta congiunta dei comuni e delle province interessate, misure finanziarie e organizzative per la residenza multidisciplinare di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s);
 - c) dispone misure per il sostegno dell'esercizio cinematografico, al fine di promuovere l'accesso del pubblico alla produzione cinematografica di qualità di nazionalità italiana ed europea;
 - d) dispone misure di sostegno a favore di progetti speciali;
 - e) dispone interventi per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;
 - f) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u);
 - g) dispone misure a favore dell'attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano;
 - h) dispone misure dell'attività di alto perfezionamento professionale di danza;
 - i) dispone misure di sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.
3. Il programma di cui al comma 1 utilizza, in quanto disponibili, le risorse finanziarie di origine nazionale o comunitaria, ed è armonizzato e coordinato con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo.
4. La Regione per la realizzazione degli obiettivi del programma triennale può concludere accordi, in ambito provinciale o interprovinciale, con gli enti locali. Gli accordi indicano:
 - a) le attività ed i progetti da realizzare;
 - b) i soggetti attuatori;
 - c) la ripartizione delle spese;
 - d) le modalità di attuazione.
5. La Giunta regionale può inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, o con

associazioni di categoria.

6. Le convenzioni di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio regionale, pubblicate sul bollettino ufficiale della regione Campania, e indicano:

- a) le attività ed i progetti da realizzare;
- b) gli oneri a carico dei firmatari;
- c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

ARTICOLO 7

Procedure della programmazione

1. La Giunta regionale, sentito il parere dell'osservatorio di cui all'articolo 11, e della Conferenza delle autonomie locali, adotta il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 6, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. La Giunta nella predisposizione del programma, sentita la commissione consiliare competente per materia, acquisisce le proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle associazioni di categoria, dagli osservatori provinciali di cui all'articolo 4, da comuni e province singoli o associati.

ARTICOLO 8

Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo

1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale adotta:

- a) la ripartizione percentuale tra i settori elencati di cui al comma 1 delle disponibilità finanziarie previste per il fondo;
- b) la successiva ripartizione percentuale delle disponibilità finanziarie determinate ai sensi della lettera a), tra le attività di cui al comma 4;
- c) le misure di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania.

3. L'atto di cui al comma 2 è adottato, sentiti l'osservatorio regionale per lo spettacolo di cui all'articolo 11, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, previo parere del Consiglio regionale, che lo esprime mediante la commissione consiliare permanente competente per materia che si pronuncia ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.

4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento:

A. Settore teatrale:

1) attività di imprese di produzione teatrale, che svolgono almeno

ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento;

2) attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico ad iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania;

3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue.

B. Settore musicale:

1) attività concertistica e corale svolta dai soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera g), con un minimo di otto concerti l'anno e che si avvalgono di un direttore artistico di comprovata capacità professionale;

2) attività di produzione musicale svolta dai soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera m), con almeno tre diverse rappresentazioni.

C. Settore cinematografico:

1) attività di esercizi cinematografici, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), che svolgono almeno centoventi giornate di attività annue;

2) attività di esercizio cinematografico dedicata per più della metà delle giornate di programmazione a film d'essai, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

D. Settore danza:

1) attività di imprese di produzione di spettacoli di danza, di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera m), che effettuano un minimo di dodici giornate recitative annue e duecento giornate lavorative documentate;

2) attività di distribuzione degli spettacoli di danza, di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera n), di promozione e formazione del pubblico, ad iniziativa pubblica e privata, con un minimo di 15 giornate recitative annue;

3) attività di promozione e documentazione dell'arte della danza di cui

all'art. 2, comma 2, lettera h), anche in riferimento alle nuove tecnologie.

E. Settore spettacolo viaggiante:

1) attività di spettacolo viaggiante;

2) attività promozionali;

3) attività assistenziali ed educative.

5. Le misure di attuazione di cui al presente articolo, comma 2, lettera c), definiscono i requisiti, le modalità di ammissione al contributo regionale e le caratteristiche qualitative e quantitative delle iniziative rientranti nelle attività oggetto del sostegno.

6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:

- a) che i contributi finanziari sono disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;
- b) che i contributi sono disposti triennialmente se richiesto dai beneficiari sulla base di un progetto di attività triennale e in tutti gli altri casi annualmente;
- c) che la definizione del contributo sia commisurato nella misura del settantacinque per cento con riferimento a criteri quantitativi e nella misura del venticinque per cento con riferimento a criteri qualitativi;
- d) un efficace sistema di controllo e monitoraggio sull'effettivo svolgimento delle attività in base alle quali sono concessi i contributi;
- e) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;
- f) concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato.

7. Le misure di attuazione, inoltre, definiscono le modalità di ammissione e di assegnazione dei contributi per i soggetti di cui all'articolo 9 e all'articolo 12 lettere d), e), f), g), h), i), l), m).

8. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenta i requisiti prescritti e provvede in proprio al completamento del progetto di attività.

9. Ai fini della corresponsione dei contributi già deliberati non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità nella persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.

ARTICOLO 9

Sostegno ai teatri stabili ad iniziativa pubblica

1. La Regione sostiene i soggetti stabili ad iniziativa pubblica, già riconosciuti con provvedimento dello Stato, attraverso un contributo annuale non cumulabile con gli altri interventi, pari al nove per cento per l'associazione Teatro Stabile della città di Napoli ed al ventinove per cento per l'ente autonomo Teatro di San Carlo delle risorse previste dall'articolo 13.

Titolo III

Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie

ARTICOLO 10

Registro regionale dello spettacolo

1. E' istituito il registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo.
2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) la sede legale ed operativa nel territorio regionale;
 - b) documentata attività di spettacolo, svolta da almeno un biennio.
3. L'iscrizione nel registro regionale, disposta dal settore regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere d), i).
4. La Giunta regionale adotta disposizioni di attuazione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania, sulle modalità di iscrizione al registro e per la sua tenuta.

ARTICOLO 11

Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa

1. E' istituito l'osservatorio regionale sullo spettacolo, presieduto dall'assessore al ramo, e di cui fanno parte, oltre al dirigente del settore competente, tre esperti della materia designati:
 - a) uno dalle associazioni di categoria;
 - b) uno dall'assessore regionale competente;
 - c) uno dalla commissione consiliare permanente competente per materia.
2. L'osservatorio è organo della Giunta regionale con funzioni consultive, relativamente alla programmazione regionale, alla definizione delle misure finanziarie ed alle misure di indirizzo. Esso ha sede presso l'assessorato competente.
3. Esso, in collaborazione con l'osservatorio sullo spettacolo istituito presso il Ministero competente:
 - a) predispone una relazione annuale analitica sull'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge;

- b) raccoglie ed aggiorna i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, nella regione Campania al fine di realizzare attività permanenti di monitoraggio quali la mappatura delle imprese, la mappatura delle sedi, l'occupazione nel settore, l'analisi dei fabbisogni formativi, l'evoluzione delle figure professionali e i finanziamenti pubblici;
- c) sintetizza i dati di cui alla lettera a) al fine di estrapolare il numero degli spettatori (totale e per settori), il numero delle recite (totale e per settori), il numero di organismi presenti sul territorio, il numero delle sedi dove è svolta attività di spettacolo, il numero di occupati nello spettacolo (per tipologia di settore), i finanziamenti degli enti pubblici (divisi per settore);
- d) realizza analisi ed elaborazioni su temi specifici individuati dalla Regione all'interno dei seguenti ambiti:
1. andamenti economici degli enti e delle imprese del settore;
 2. offerta teatrale;
 3. indagini quantitative e qualitative sul pubblico e sulla domanda inespressa;
 4. indagini sui settori emergenti;
 5. modelli organizzativi delle imprese;
 6. sistemi produttivi e distributivi, funzioni e prospettive dei circuiti territoriali;
- e) acquisisce tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Regione, ivi compresa quella svolta dalle istituzioni e dagli enti locali destinata al sostegno ed all'incentivazione dello spettacolo;
- f) collabora con istituzioni ed organismi culturali quali università, istituti di ricerca, associazioni d'imprese;
- g) diffonde e comunica adeguatamente i risultati delle attività svolte attraverso rapporti annuali, pubblicazioni periodiche, forme di comunicazione mirate su riviste specializzate.
4. Con atto della Giunta regionale è costituita una commissione per la valutazione qualitativa delle iniziative proposte per il sostegno regionale, per i seguenti settori: teatro, musica e danza. Ogni commissione è composta di tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore, di cui due designati dall'assessorato ed uno dalla commissione permanente competente per materia. Essa è presieduta dal dirigente del settore competente.
5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio e delle commissioni per la valutazione qualitativa sono svolte dal personale del settore competente.
6. I componenti delle commissioni di cui al presente articolo sono incompatibili, pena decadenza, con incarichi decisionali di diritto o di fatto all'interno degli organismi direttivi dei soggetti destinatari dei contributi. Essi durano in carica un triennio e l'incarico non è rinnovabile per il triennio successivo.
7. Ai componenti dell'osservatorio regionale per lo spettacolo e delle commissioni qualitative spetta un gettone di presenza.

ARTICOLO 12

Pianificazione delle risorse

1. Il piano finanziario è articolato come segue:

- a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui sono assegnate il diciassette e mezzo per cento delle risorse disponibili;
- b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al sedici e mezzo per cento delle risorse;
- c) sostegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 9, pari al trentotto per cento delle risorse;
- d) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse disponibili;
- e) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), cui sono assegnate il tre e mezzo per cento delle risorse disponibili;
- f) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), e), l) cui sono assegnate il due per cento delle risorse disponibili;
- g) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) cui sono assegnate il tre per cento delle risorse disponibili;
- h) sostegno annuale per quei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), che rispettano i requisiti dell'art. 10, settore danza, e art. 16, settore teatrale, del Decreto del Ministero dei Beni ed Attività Culturali del 21 dicembre 2005, cui sono assegnate il tre per cento delle risorse disponibili;
- i) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera p) cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse;
- l) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q) cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse distribuite proporzionalmente al numero dei posti;
- m) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera r) cui sono assegnate il tre e mezzo per cento delle risorse;
- n) funzionamento dell'osservatorio regionale, degli organi di valutazione e vigilanza a cui sono assegnate l'uno per cento delle risorse.

2. I contributi concessi a valere sulle risorse alle lettere di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro o con altri interventi, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere d) ed e).

ARTICOLO 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge quantificato in euro 21.028.750,00 si fa fronte, per il corrente anno, con le risorse assegnate in termini di competenza e cassa con le seguenti unità previsionali:

- a) upb 3.11.242 per euro 1.420.000,00;
- b) upb 6.80.221 per euro 12.200.000,00;
- c) upb 3.11.31 per euro 3.908.750,00;
- d) upb 6.80.221 per euro 3.500.000,00.

2. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 14

Modalità e tempi di presentazione delle istanze

1. Entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza finanziaria, i soggetti devono presentare una richiesta di contributo per l'attività che intendono svolgere dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza finanziaria.

2. La Regione, successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, impegna la relativa spesa per ognuno dei soggetti la cui attività decorre dal 1 gennaio. Per i soggetti la cui programmazione non decorra dal 1 gennaio l'impegno di spesa avviene entro il 30 settembre.

3. Ai soggetti richiedenti è riconosciuto un acconto, previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'attività già svolta, che non può superare il cinquanta per cento dell'intero contributo e la cui erogazione è concessa entro il 30 giugno per i soggetti la cui attività programmata decorre dal 1 gennaio.

4. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al settore competente la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria. Il settore competente, attesa la regolarità dell'istruttoria e previa verifica del rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro per tutte le categorie di lavoratori, provvede alla conclusione del procedimento entro sessanta giorni.

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 15

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le attività svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, ai soggetti destinatari è data facoltà di presentare istanza ai sensi della presente legge, decadendo d'ufficio dai benefici riconosciuti loro dalle leggi contenute ed abrogate nell'articolo 16, limitatamente alle attività relative all'anno di approvazione della presente legge.

ARTICOLO 16

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, recante Interventi della Regione Campania in campo teatrale e musicale;
 - b) articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 44, recante Contributo annuale all'Ente Autonomo Teatro San Carlo;
 - c) legge regionale 5 aprile 2000, n. 9, recante Contributo annuale al Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno e al Teatro stabile di prosa "Bellini" di Napoli e successive modifiche.
2. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 15 giugno 2007

BASSOLINO

L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 ⁽¹⁾
Norme organiche sul teatro di prosa. ⁽²⁾

Indice

TITOLO I Interventi regionali per il teatro

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Principi Generali.

Art. 2 Sostegno alle attività riconosciute dallo Stato.

Art. 3 Compiti delle Province.

Art. 4 Compiti dei Comuni.

Art. 5 Risorse finanziarie destinate all'attività teatrale.

TITOLO II Finalità pubbliche delle attività teatrali

Capo I - Stabilità teatrale e compagnie

Art. 6

Art. 7 Ente Teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo.

Art. 8 Enti e organismi sovvenzionati dallo Stato.

Art. 9 Progetto giovani.

Capo II - Distribuzione teatrale

Art. 10 Funzione dell'A.T.A.M.

Art. 11 Funzione della Società "L. Barbara".

Art. 11 bis Funzione della Società Primo Riccitelli

Capo III - Sistema delle residenze

Art. 12 Definizione e finalità

Art. 13 Sostegno ai Teatri.

Art. 14 Misura delle sovvenzioni regionali.

Art. 15 Modalità di erogazione.

Art. 16 Norma finanziaria.

Art. 17 Norme transitorie e finali.

Art. 18 Urgenza.

[TITOLO I](#)

[Interventi regionali per il teatro](#)

[Capo I - Disposizioni generali](#)

[Art. 1](#)

[Principi Generali.](#)

1. Il Teatro di prosa, quale mezzo di promozione culturale della società civile, è elemento fondamentale della cultura regionale.
2. L'intervento regionale a sostegno dell'attività teatrale è ispirato all'art. 33 della Costituzione, nonché ai principi generali sanciti dallo Statuto regionale.
3. La diffusione della cultura teatrale sull'intero territorio regionale è considerato strumento indispensabile per garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione.

[Art. 2](#)

[Sostegno alle attività riconosciute dallo Stato.](#)

1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, riconosce le istituzioni teatrali storicamente consolidate nell'ambito regionale con il sostegno finanziario dello Stato, tutelandone il patrimonio culturale con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca.
2. La Regione, attraverso la inclusione nei propri programmi di settore, favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale e quindi, al ricambio generazionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale; promuove la sperimentazione e la ricerca, il teatro per l'Infanzia e la Gioventù, incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella eventualmente proposta da autori residenti nell'ambito regionale.
3. La Regione concorre con gli Enti locali interessati alla tutela ed al sostegno delle compagnie teatrali non riconosciute dallo Stato.
4. La Regione riconosce il valore sociale del Teatro Amatoriale.

⁽¹⁾ Pubblicata nel BURA 16 febbraio 1999, n. speciale.

⁽²⁾ Per le disposizioni finanziarie riguardanti i finanziamenti relativi all'esercizio 2009, vedi l'art. 31, [L.R. 9 gennaio 2010, n. 1](#) e l'art. 10, comma 1, lett. a), [L.R. 10 agosto 2010, n. 38](#). Per le disposizioni finanziarie riguardanti i finanziamenti relativi all'esercizio 2012, vedi l'[art. 30, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1](#). L'[art. 30, comma 1, lett. d\), L.R. 23 dicembre 2014, n. 46](#) ha disposto l'abrogazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 2015.

5. Il Consiglio regionale approva su proposta della Giunta il programma triennale in materia di spettacolo tenendo conto anche degli orientamenti della Conferenza Regioni Autonomie Locali e delle Associazioni di categoria;
6. Il programma di cui al comma 5 prevede:
 - a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie d'intervento;
 - b) i criteri per la individuazione dei soggetti beneficiari, in cui vanno comunque ricompresi quelli che già beneficiano del contributo derivante dal Fondo Unico dello Spettacolo in sede di prima programmazione;
 - c) gli obiettivi e i criteri per la definizione degli accordi con gli enti locali;
 - d) i contenuti e i criteri della convenzione tipo laddove necessaria;
 - e) i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzione ed accordi.

[Art. 3](#)
[Compiti delle Province.](#)

1. Le Province svolgono funzioni di promozione e coordinamento in rapporto allo sviluppo delle attività teatrali sia produttive sia distributive operanti nel territorio di riferimento, assicurando propri apporti finanziari.
2. Le Province, sulla base di progetti elaborati con prospettiva triennale, partecipano alla ripartizione dei fondi a ciò destinati dalla Regione con leggi di bilancio.

[Art. 4](#)
[Compiti dei Comuni.](#)

1. I Comuni concorrono, impegnando proprie risorse finanziarie, in quanto titolari di funzioni attinenti la diffusione della cultura teatrale, al sostegno di attività svolte nell'ambito territoriale di specifico riferimento.
2. I Comuni sostengono, in concorso con lo Stato, la Regione e la Provincia di riferimento, la residenza temporaneamente definita da parte di compagnie private insediate nei teatri di loro proprietà.
3. I Comuni promuovono e realizzano, anche attivando risorse comunitarie, statali e regionali, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di proprietà destinati ad attività teatrali, con particolare riguardo a quelli di valore storico artistico.
4. I Comuni possono partecipare, in qualità di soci, alla vita dell'organismo regionale di promozione, programmazione e formazione del pubblico, assicurando allo stesso, sostegno finanziario e la disponibilità di adeguate strutture proprie o di soggetti privati.

[Art. 5](#)
[Risorse finanziarie destinate all'attività teatrale.](#)

1. La Regione assicura con leggi di bilancio e con prospettiva triennale, il sostegno finanziario all'attività teatrale svolta dalle Istituzioni aventi sede nel proprio ambito territoriale.
2. La Regione concorre con le Province ed i Comuni alla realizzazione, da parte di soggetti non riconosciuti dallo Stato, di progetti di diffusione della cultura teatrale di durata almeno triennale.

[TITOLO II](#)
[Finalità pubbliche delle attività teatrali](#)

[Capo I - Stabilità teatrale e compagnie](#)

[Art. 6](#)

1. La Regione, le Province ed i Comuni riconoscono e promuovono l'attività teatrale con caratteristiche di stabilità definita sulla base dei seguenti principi:
 - a) rapporto stabile tra l'Istituzione ed uno o più luoghi teatrali;
 - b) produzione teatrale realizzata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, che tenga conto, oltre che di quella nazionale, anche della tradizione teatrale regionale;
 - c) produzione teatrale ispirata alla ricerca ed alla innovazione del linguaggio teatrale, con particolare riferimento alla sperimentazione ed al teatro per l'Infanzia e la Gioventù;
 - d) promozione, nell'ambito della produzione di cui alla precedente lettera b) di eventuali testi elaborati da autori contemporanei operanti nell'ambito regionale, sempre facendo salva la libertà progettuale ed artistica;
 - e) assenza di ogni fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti;
 - f) creazione di rapporti stabili con scuole e università per la realizzazione di specifici progetti di accrescimento della cultura teatrale;

- g) realizzazione di progetti finalizzati alla riscoperta ed alla valorizzazione della cultura regionale, alla salvaguardia delle tradizioni delle minoranze etniche di antico insediamento, del multiculturalismo stimolato dai flussi immigratori di recente acquisizione, alla assunzione di iniziative destinate a zone di forte insediamento di comunità abruzzesi in paesi esteri;
- h) sostegno a progetti di valorizzazione del turismo culturale.

Art. 7

Ente Teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo.

1. Ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 6, la Regione riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione dell'attività svolta dal Teatro Stabile d'Abruzzo.
2. Il Teatro Stabile d'Abruzzo, con sede in L'Aquila, conserva, ai sensi della [L.R. n. 88/1996](#), la sua natura di ente ad iniziativa pubblica e con personalità giuridica privata ed al C.d.A. dello stesso partecipano, oltre alla Regione i rappresentanti di almeno una realtà provinciale e di un Comune capoluogo di Provincia. Allo stesso C.d.A. è riservata tra l'altro, la competenza relativa ai programmi di assetto strutturale dell'ente. (3)
3. Le norme della [L.R. n.88/1996](#) relativamente a quelle in contrasto con la presente norma sono abrogate.
4. La diffusione dell'attività produttiva del Teatro Stabile d'Abruzzo avviene in regime di convenzione con l'A.T.A.M.

Art. 8

Enti e organismi sovvenzionati dallo Stato.

1. Ai sensi di quanto stabilito dal precedente articolo 6, la Regione, nell'ambito della prima programmazione di cui alla presente legge, riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione svolta da:
 - a) L'Uovo - ente stabile di produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventù
 - b) Teatro dei Colori - teatro per l'infanzia e la gioventù;
 - b-bis) Krak Teatro Artificio Tollo (4);
 - c) Florian Proposta - teatro di sperimentazione;
 - d) Lanciavicchio - cooperativa di produzione teatrale (5);
 - e) Teatro Italia - Laboratorio Orazio Costa - Associazione di produzione teatrale (6);
 - e-bis) Teatrozeta - Associazione di produzione teatrale (7).
2. La Regione, in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria delle Province e dei Comuni interessati, sostiene l'attività, dei soggetti citati al comma 1 lettere a), b), c) ed e-bis) (8), finalizzata allo svolgimento dei compiti di cui alle relative norme di livello nazionale.

Art. 9

Progetto giovani.

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, - al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative nel settore della produzione teatrale di prosa - può sostenere, per ogni triennio, non più di tre organismi che non abbiano mai usufruito dell'intervento finanziario regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) costituzione legale dell'organismo da almeno due anni con sede in Abruzzo;
 - b) progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana e al rinnovamento del linguaggio teatrale;
 - c) bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzia efficienza ed autonomia organizzativa e gestionale;
 - d) contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli Enti Locali;
 - e) realizzazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento e nell'ambito regionale, di un minimo di 20 giornate recitative - in forma non gratuita - comprovate dalle distinte d'incasso della Siae

(3) Comma così modificato dall'art. 179, comma 2, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «2. Il Teatro Stabile d'Abruzzo, con sede in l'Aquila, conserva, ai sensi della [L.R. n.88/1996](#), la sua natura di ente ad iniziativa pubblica e con personalità giuridica privata ed al C. d. A. dello stesso partecipano, oltre alla Regione i rappresentanti di almeno due realtà provinciali o di due Comuni capoluoghi di Provincia. Allo stesso C. d. A. è riservata tra l'altro, la competenza relativa ai programmi di assetto strutturale dell'ente.».

(4) Lettera aggiunta dall'art. 170, comma 1, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#), indicata erroneamente nel Bollettino Ufficiale come lettera c).

(5) Lettera aggiunta dall'art. 179, comma 1, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(6) Lettera aggiunta dall'art. 179, comma 1, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(7) Lettera aggiunta dall'[art. 2](#), comma 1, [L.R. 15 ottobre 2013, n. 35](#).

(8) Le parole "citati al comma 1 lettere a), b), c) ed e-bis)" sono state introdotte dall'[art. 2](#), comma 2, [L.R. 15 ottobre 2013, n. 35](#) in sostituzione delle originarie parole "citati al precedente comma 1 lettere a), b) e c)".

- in regola con il pagamento delle imposte dovute;
- f) raggiungimento di almeno 250 giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e il rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza.
2. La Regione favorisce l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra i predetti soggetti e un organismo della stabilità al fine di assicurare agli stessi spazi di attività e utili forme di tutoraggio.
 3. L'impegno finanziario della Regione a sostegno del progetto giovani non può superare il dieci per cento delle risorse complessivamente disponibili, nel triennio considerato, per il settore teatro.
 4. Nell'eventualità che i fondi di cui al precedente punto 3) del presente articolo non venissero utilizzati, gli stessi saranno comunque investiti per le attività previste dalla presente legge.

Capo II - Distribuzione teatrale

Art. 10 Funzione dell'A.T.A.M.

1. La Regione riconosce la funzione e l'attività dell'associazione teatrale abruzzese e molisana (A.T.A.M.) come storicamente consolidata sul territorio di riferimento con carattere di stabilità.
2. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria delle Province e dei Comuni convenzionati sostiene l'attività dell'A.T.A.M. finalizzata allo svolgimento dei compiti di cui alle relative norme di livello nazionale.

Art. 11 Funzione della Società "L. Barbara".

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, riconosce la funzione storicamente consolidata da oltre un trentennio di attività nell'ambito della città di Pescara, della Società del Teatro e della Musica "L. Barbara" e ne sostiene l'attività in concorso con la Provincia ed il Comune.

Art. 11 bis Funzione della Società Primo Riccitelli

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, riconosce la funzione storicamente consolidata da un trentennio di attività nell'ambito della Città e della Provincia di Teramo, della Società della Musica e del teatro "Primo Riccitelli" e ne sostiene l'attività in concorso con la Provincia e il Comune.
2. Per l'anno 2007, al soggetto di cui al comma 1 è consentito presentare istanza di contributo ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 5/1999 entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge (9). (10)

Capo III - Sistema delle residenze

Art. 12 Definizione e finalità

1. Al fine di incentivare la presenza teatrale sul territorio e di favorire la massima diffusione della cultura teatrale, la Regione, sulla base di programmi redatti con scadenza triennale dai Comuni interessati e con concorso delle Province di riferimento, definisce il sistema delle residenze teatrali sulla base delle risorse disponibili. Esso consiste nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale sulla base di un progetto che prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede teatrale.
2. La permanenza di cui al comma 1 su proposta del Comune interessato, può essere rinnovata nella medesima sede, in presenza di risultati di sicuro valore culturale del progetto proposto, per un periodo complessivo non superiore a nove anni.
3. La Regione, nella localizzazione delle residenze tiene conto, oltre che degli apporti finanziari dei Comuni proponenti e delle Province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di equilibrio dell'offerta teatrale, nonché della particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle compagnie.
4. La Regione può promuovere e sostenere una residenza teatrale per Provincia ed in Comuni che garantiscano un proprio apporto all'iniziativa, nella misura previamente definita, con propria deliberazione.
5. Allo scopo di avviare concretamente, nell'ambito regionale, un organico sistema di residenze, la Regione

(9) Per "della presente legge" s'intenda la [L.R. 31 luglio 2007, n. 28](#).

(10) Articolo aggiunto dall'art. 1, [L.R. 31 luglio 2007, n. 28](#).

concorre con i Comuni e le Province interessate, a sostenere, a titolo sperimentale e per un triennio, le attività in tal senso eventualmente svolte, sulla base di progetti culturalmente rilevanti, presso i Teatri Comunali di Atri e di Popoli.

- 5-bis. La Regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di Popoli quale residenza teatrale storica e contribuisce al finanziamento della sua attività per l'annualità 2014 con uno stanziamento di € 20.000,00, a valere sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999". (11)

Art. 13

Sostegno ai Teatri.

1. La Regione, nell'intento di salvaguardare e valorizzare il patrimonio urbanistico e culturale delle strutture teatrali municipali, concorre con i Comuni interessati al sostegno del sistema dei teatri municipali.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è articolato a seconda dell'importanza della struttura considerata in riferimento agli interessi culturali dei Comuni limitrofi.
3. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce:
 - a) le categorie delle strutture ammesse al sostegno di cui ai commi precedenti;
 - b) il limite massimo del contributo finanziario concedibile;
 - c) gli obblighi posti a carico dei Comuni che intendono accedere ai finanziamenti.
4. La Regione riconosce nel Teatro Marrucino di Chieti la sede deputata allo svolgimento di programmi di formazione di cui al precedente art. 2, sostenendo all'uopo la Deputazione dello stesso quale ente organizzatore.

Art. 14

Misura delle sovvenzioni regionali.

1. Nel primo triennio la Regione garantisce alle Istituzioni già operanti con criteri di stabilità nel proprio ambito territoriale, nonché agli organismi comunque ammessi a finanziamento in virtù della presente legge, contributi annui non inferiori al 27% delle uscite di bilancio consuntivo per i primi 1.000 milioni, del 25% per i successivi 1.000 milioni e del 20% per gli importi ulteriori. Dette percentuali sono proporzionalmente ridotte qualora non trovino capienza nello stanziamento previsto in bilancio.
2. Le erogazioni derivanti dall'applicazione del precedente comma 1 sono considerate aggiuntive a quelle eventualmente derivanti dal Fondo Unico dello Spettacolo.

Art. 15

Modalità di erogazione.

1. I soggetti interessati presentano istanza di erogazione dell'anticipazione per l'anno di riferimento, accompagnata dal conto consuntivo dell'anno precedente certificato ai sensi della [L.R. n. 22 del 1986](#), entro - pena decadenza - il 31 marzo di ogni anno.
2. La Regione-Servizio Promozione Culturale, con ordinanza dirigenziale, eroga l'anticipazione pari all'80% del contributo calcolato sulla base delle uscite del conto consuntivo presentato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.
3. Il saldo sarà erogato sulla base del conto consuntivo dell'anno di riferimento, la cui presentazione dovrà avvenire - pena decadenza - entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 16

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2005 con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato: Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. n. 5/1999.
2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà iscritto nel pertinente capitolo di spesa con legge di bilancio, ai sensi della [L.R. n. 3/2002 \(12\)](#).

(11) Comma aggiunto dall'[art. 10](#), comma 1, [L.R. 13 gennaio 2014, n. 7](#), successivamente modificato dall'[art. 5](#), comma 1, [L.R. 27 marzo 2014, n. 14](#) e poi così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 18 dicembre 2014, n. 44](#). Il testo originario era così formulato: «5-bis. La Regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di Popoli quale residenza teatrale storica e contribuisce al finanziamento della sua attività con uno stanziamento continuativo annuale di 0,50 centesimi.».

(12) Articolo già modificato dall'[art. 179, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#) e poi così sostituito per effetto della sostituzione apportata, al predetto art. 179, comma 3, dall'[art. 1, comma 72, L.R. 9 novembre 2005, n. 33](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Norma Finanziaria.

Art. 17Norme transitorie e finali.

1. Per l'attività stagionale 1998/99 il contributo regionale previsto a favore del TSA dall'art. 7 della [L.R. 11.9.1996, n. 88](#) è attribuito nell'entità e con le modalità previste dalla legge stessa (13).
2. Il termine di invio del programma di attività e del bilancio di previsione del suddetto T.S.A. per l'attività stagionale 1998/99 è fissato al 31 dicembre 1998.
3. Per quanto non previsto nella presente legge valgono le norme regionali e statali vigenti in materia.
4. Il contributo di cui ai precedenti commi è erogato al Commissario straordinario dell'Ente morale teatro stabile abruzzese -T.S.A. Il periodo di riferimento delle stagioni teatrali, ai fini della presente legge e della [L.R. n. 76 del 1990](#), è quello determinato dalle norme statutarie vigenti, salvo il diverso riferimento fissato dalle disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - dipartimento dello spettacolo, all'atto dell'assegnazione del finanziamento all'Ente morale teatro stabile abruzzese - T.S.A.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 18Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.]

1- Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per gli esercizi 1999,2000 e 2001 in £.4 miliardi annui, si provvede, mediante riduzione degli stanziamenti che saranno previsti nel bilancio di previsione 1999 secondo le percentuali di seguito indicate:

- Cap.62422 [L.R. 56/93](#) percentuale 7,5%.
- Cap.62426 [L.R. 91/84](#) percentuale 50%.
- Cap.62434 [L.R. 88/96](#) percentuale 100%.

2- Nel bilancio di previsione 1999 è istituito il Cap. denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa", con lo stanziamento di cui al precedente comma.

3- Per gli esercizi successivi al 1999 le relative leggi di bilancio determinano la quantificazione dello stanziamento.».

(13) Comma così sostituito dall'art. 1, [L.R. 21 settembre 1999, n. 85](#). Il testo originario era così formulato: «1. Per l'attività stagionale 1998/99, il contributo regionale previsto a favore del T.S.A. dall'art. 7 della [L.R. 11 settembre 1996, n. 88](#) è attribuito con le modalità previste dalla stessa norma».

Leggi regionali - TESTO COORDINATO

[Torna alla ricerca](#)

[Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16](#)

Norme regionali in materia di attività culturali.

[VAI A TESTO STORICO](#)

Formato stampabile: [HTML](#) - [RTF](#)

Visualizza:

[Sommario](#) -

Fonte:

[NUMERO 34 - 20 AGOSTO 2014](#)

Materia:

350.02 - Attività culturali

350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

[REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE](#)

[ITER DELLA LEGGE](#)

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

[1](#)Articolo 32 bis aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014

[2](#)Articolo 32 ter aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014

[3](#)Articolo 27 bis aggiunto da art. 1, comma 8, L. R. 7/2015 . Il presente articolo ha effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 9 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.

[4](#)Articolo 12 bis aggiunto da art. 1, comma 13, L. R. 7/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 14 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.

5Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

6Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

[7](#)Articolo 32 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 7/2016

[8](#)Articolo 27 ter aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, comunità regionale qualificata da un pluralismo culturale, linguistico e storico, riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale, formativo e di sviluppo economico, prezioso strumento di pacifica convivenza tra i popoli, fondamento della propria

autonomia istituzionale e insostituibile momento di progresso della dimensione europea e democratica delle proprie comunità territoriali.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'attuazione degli interventi della Regione in materia di promozione di attività culturali, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, dell' [articolo 117, terzo comma, della Costituzione](#) , dell' articolo 4 dello Statuto di autonomia, e della ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed enti locali del Friuli Venezia Giulia.
2. Ai fini della presente legge per attività culturali si intendono le iniziative di diffusione, documentazione, promozione, produzione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche e scientifiche, della letteratura, delle scienze sociali, dello spettacolo dal vivo e di valorizzazione della memoria storica.

Art. 3

(Principi)

1. La Regione, richiamati l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l' [articolo 9 della Costituzione](#) , considera la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, elemento fondamentale del processo complessivo di produzione culturale.
2. La Regione, richiamata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Costituzione, lo Statuto di autonomia e le normative vigenti in materia, riconosce, altresì, le lingue e le culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio.
3. La Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, operanti nel settore dello spettacolo, e soggetti privati, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative.
4. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI NEL SETTORE DELLA CULTURA

CAPO I

PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI NEL SETTORE DELLA CULTURA

Art. 4

(Settori e obiettivi generali degli interventi)

1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori:
 - a) spettacolo dal vivo;
 - b) attività cinematografica e audiovisiva;
 - c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
 - d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
 - e) valorizzazione della memoria storica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di:
 - a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione;
 - b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;
 - c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
 - d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.
- 2 bis.** I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, salvo le specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici

previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.

Note:

1Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 20, L. R. 16/2016

2Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, L. R. 17/2016

Art. 5

(Documento di politica culturale regionale)

1. Il Documento triennale di politica culturale regionale, di seguito denominato Documento, è lo strumento mediante il quale la Regione:

a) effettua l'analisi del contesto di riferimento sulla base delle relazioni dell'Osservatorio regionale della cultura di cui all'articolo 7;

b) definisce le linee di intervento in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;

b bis) stabilisce le linee di intervento in materia di beni culturali e di biblioteche;

c) (ABROGATA);

d) individua le modalità di monitoraggio dei processi di produzione culturale in attuazione della strategia regionale;

e) individua gli indicatori di risultato di sistema per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza della politica culturale regionale alla fine del triennio.

2. Il Documento è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, di concerto con gli altri Assessori regionali interessati relativamente alle materie di rispettiva competenza, al fine di favorire la coerenza e l'integrazione dei diversi ambiti di programmazione nel rispetto del principio di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Il Documento e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati entro il 30 settembre e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, il Documento è trasmesso al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente. Se il parere non è espresso entro trenta giorni dalla trasmissione, si prescinde dallo stesso.

4. In sede di prima applicazione, per l'anno 2015, il Documento è approvato entro il 30 aprile.

Note:

1Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 20, lettera a), L. R. 33/2015

4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 5 bis, L. R. 23/2015

Art. 6

(Commissione regionale per la cultura)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di cultura è istituita la Commissione regionale per la cultura, di seguito denominata Commissione, che svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce supporto alla predisposizione del Documento, anche tenendo conto dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 7 e degli indirizzi espressi dal Ministero competente in materia di cultura;

b) esprime pareri e formula proposte sulle tematiche dei settori delle attività e dei beni culturali che le sono sottoposte.

2. La Commissione è composta da:

a) due esperti in cultura cinematografica;

b) due esperti in arti visive, figurative e della fotografia;

c) un esperto nei settori della cultura umanistica;

d) un esperto nei settori della cultura scientifica;

e) tre esperti in spettacolo dal vivo, per i settori del teatro, della musica e della danza;

e bis) sei esperti in materia di beni culturali, individuati rispettivamente per i settori del patrimonio archeologico, dell'architettura fortificata, dell'archeologia industriale, delle dimore e giardini storici, degli edifici di pregio artistico e architettonico e dei beni culturali mobili;

f) un rappresentante nominato dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio;

f bis) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;

f ter) il Direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, o un suo delegato;

f quater) il Presidente dell'Azienda speciale Villa Manin, o un suo delegato;

f quinquies) un esperto nel settore museale;

f sexies) un componente della Conferenza regionale della rete bibliotecaria di cui all'articolo 32, designato dalla Conferenza stessa;

f septies) uno degli esperti facenti parte del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, di cui all'[articolo 4 della legge regionale 10/2006](#), designato dal Comitato medesimo;

g) l'Assessore regionale competente in materia di cultura;

h) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di cultura;

i) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di attività culturali.

i bis) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali.

3. I componenti della Commissione indicati al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed e bis), e i rispettivi sostituti, sono designati dal Consiglio regionale tra personalità di chiara fama nel settore di riferimento; il componente di cui al comma 2, lettera f quinquies), è designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura tra persone che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di musei pubblici o privati.

4. Il curriculum vitae dei componenti di cui al comma 2 è pubblicato nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione e resta in carica per la durata della legislatura, e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

6. I regolamenti di cui alla presente legge possono prevedere che gli esperti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f), entrino a far parte delle commissioni valutative previste dalla presente legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. In tal caso è riconosciuto il rimborso di cui al comma 5.

Note:

[1](#) Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

[2](#) Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

[3](#) Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

[4](#) Lettera f ter) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

[5](#) Lettera f quater) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

[6](#) Lettera f quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

[7](#) Lettera f sexies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

[8](#) Lettera f septies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

[9](#)Lettera i bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera d), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

[10](#)Comma 3 sostituito da art. 41, comma 1, lettera e), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

[11](#)Parole aggiunte al comma 6 da art. 4, comma 35, L. R. 34/2015

[12](#)Parole aggiunte al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 2/2016

[13](#)Con riferimento al c. 2, lettere f ter) e f quater) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Art. 7

(Osservatorio regionale della cultura)

1. È istituito l'Osservatorio regionale della cultura nel Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso la Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. L'Osservatorio raccoglie informazioni statistiche attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali nella Regione, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello sovranazionale, nazionale e in altre Regioni, redige le relazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed elabora studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore a servizio delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia.

3. Le funzioni di Osservatorio sono esercitate dall'Amministrazione regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Servizio regionale competente in materia di statistica.

Note:

[1](#)Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015

[2](#)Parole sostituite al comma 2 da art. 42, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

TITOLO III

ATTIVITÀ CULTURALI

CAPO I

SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 8

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.

Art. 9

(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS);

b) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione;

c) finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;

d) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

Note:

- [1](#) Vedi la disciplina transitoria della lettera d) del comma 2, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 17/2015
[2](#) Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 20, lettera b), L. R. 33/2015
[3](#) Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 14/2016
[4](#) Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 21, L. R. 37/2017

Art. 10

(Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)

1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT).
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'ERT un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento triennali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all'ERT. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata.
3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione del finanziamento di cui al comma 2.

Note:

- [1](#) Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 41, lettera b), L. R. 14/2016

Art. 11

(Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.
2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS.
3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2 bis.
- 3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, sono scaduti.

Note:

- [1](#) Comma 2 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 1), L. R. 14/2016
[2](#) Comma 3 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 2), L. R. 14/2016
[3](#) Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 17/2016

[4](#)Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 17/2016

[5](#)Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 17/2016

[6](#)Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 17/2016

[7](#)Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 21, L. R. 37/2017

Art. 12

(Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3 bis.

2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, sono scaduti.

Note:

[1](#)Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 20, lettera c), numero 1), L. R. 33/2015

[2](#)Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera c), numero 2), L. R. 33/2015

[3](#)Comma 2 sostituito da art. 3, comma 20, lettera c), numero 3), L. R. 33/2015

[4](#)Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 17/2016

[5](#)Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 17/2016

Art. 12 bis

(Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene l'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia – Associazione culturale no profit un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.

3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1 e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 13, L. R. 7/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 14 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.

2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 7/2016

5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 14/2016

6 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera d), numero 2), L. R. 14/2016

Art. 13

(Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne.

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015

Art. 14

(Incentivi annuali per progetti regionali)

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

2. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 1.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017

Art. 15

(Circuitazione opere liriche)

1. Nell'ambito dell'azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, ripartiti con norma di legge finanziaria tra le varie istituzioni teatrali ospitanti, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna

di esse è accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 2, L. R. 20/2015

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera e), L. R. 14/2016

Art. 16

(Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste anticipazioni di cassa in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato all'ente medesimo annualmente, subordinatamente all'assunzione da parte dell'ente nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale del Friuli Venezia Giulia anticipazioni di cassa sugli incentivi annuali che lo Stato eroga agli organismi medesimi per la propria attività a valere sul FUS. Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione.

3. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

4. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale [legge regionale 20 marzo 2000, n. 7](#) (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), tutte le anticipazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera a), L. R. 27/2014

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 11, L. R. 33/2015

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera f), L. R. 14/2016

Art. 17

(Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)

1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali, diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo 10, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali.

2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.

2 bis. In deroga all' [articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000](#) , nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato [articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000](#) .

3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità

di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 1), L. R. 14/2016

4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 2), L. R. 14/2016

5 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera a), L. R. 31/2017

CAPO II

ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA

Art. 18

(Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale)

1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale e altre iniziative che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo.

2. L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 17/2015

Art. 19

(Enti di cultura cinematografica, mediateche)

1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.

2. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, operanti almeno a livello di Unione territoriale intercomunale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).

3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 23/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

2 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera d), L. R. 33/2015

3 Con riferimento al c. 2, lett. d) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Art. 20

(Attività della Cineteca regionale)

1. La Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce all'Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell' [articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252](#) (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di servizio pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione.
3. La convenzione di cui al comma 2, di durata triennale, rinnovabile, per garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico della sua attività:
 - a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, per la programmazione e la verifica annuale delle attività;
 - b) definisce le modalità dell'eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli, il Laboratorio di restauro dei film dell'Università di Udine, sede di Gorizia, e l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali.
 - b bis) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento, ivi comprese le tipologie di spese ammissibili.
4. Copia delle opere cinematografiche realizzate con i benefici di cui alla [legge regionale 6 novembre 2006, n. 21](#) (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.

Note:

¹Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 20/2015

²Con riferimento al c. 3, lett. b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Art. 21

(Cinema nelle aree montane svantaggiate)

1. La Regione riconosce nella diffusione della cultura cinematografica un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali delle aree montane svantaggiate del Friuli Venezia Giulia e favorisce progetti qualificati finalizzati alla circolazione in queste aree di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di qualità.
2. Le aree montane svantaggiate di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite incentivi annuali previa procedura valutativa delle domande.

Note:

¹Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 20/2015

Art. 22

(Adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche)

1. La Regione favorisce l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche con esclusione dei multiplex, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell'esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione e rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive e quindi per l'accesso universale alle opere medesime

2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande.

2 bis. In deroga all' [articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000](#) , nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato [articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000](#) .

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), L. R. 31/2017

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017

Art. 23

(Interventi della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. In attuazione degli articoli 18, comma 2, lettera b), e 21, comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a

un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

7. In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera e), numero 1), L. R. 33/2015

2 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 2), L. R. 33/2015

3 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 3), L. R. 33/2015

4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017

CAPO III

ARTI FIGURATIVE, VISIVE, DELLA FOTOGRAFIA E DELLA MULTIMEDIALITÀ

Art. 24

(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. In attuazione del comma 2, lettera a), con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 17/2015

2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017

Art. 25

(Attività del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia)

1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e lo sviluppo dell'attività fotografica e a tal fine riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico del CRAF mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 4, L. R. 7/2015

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 21, L. R. 16/2016

CAPO IV

DIVULGAZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA

Art. 26

(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

b) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.

1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica.

1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) (ABROGATA);

c) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5.

(ABROGATO)

6.

(ABROGATO)

7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

8. In attuazione del comma 7, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 7.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 2, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 17/2015

2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 17/2016

3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 17/2016

4 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 17/2016

5 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 17/2016

6 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 4, comma 4, L. R. 17/2016

7 Comma 5 abrogato da art. 4, comma 5, L. R. 17/2016

8 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 5, L. R. 17/2016

9 Parole aggiunte al comma 8 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017

CAPO V
VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA
Art. 27

(Valorizzazione della memoria storica)

1. La Regione sostiene:

a) l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;

b) l'organizzazione di progetti mirati alla valorizzazione della memoria e della testimonianza storica, tra cui il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole, da parte delle associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e delle associazioni d'arma.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione finanzia l'attività di soggetti, di cui al comma 1, lettera a), almeno di rilevanza regionale.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione delle attività di rilevanza regionale, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 17/2015

2 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 7/2016

3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017

Art. 27 bis

(Attività dell'Università popolare di Trieste)

1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.

Note:

[1](#)Articolo aggiunto da art. 1, comma 8, L. R. 7/2015 . Il presente articolo ha effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 9 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.

[2](#)Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2016

[3](#)Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2016

Art. 27 ter

(Riconoscimento della quota sociale)

1. L'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli articoli 27 e 27 bis e gli organismi e istituti aventi medesime finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi.

Note:

[1](#)Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017

[2](#)Articolo interpretato da art. 7, comma 10, L. R. 31/2017

CAPO VI**TEATRO AMATORIALE, FOLCLORE, CORI E BANDE****Art. 28**

(Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)

1. La Regione sostiene:
 - a) il teatro amatoriale regionale;
 - b) il settore del folclore regionale;
 - c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali;
 - d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti:
 - a) l'Associazione Regionale FITA-UILT;

- b) l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
- c) l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI FVG);
- d) l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).

3. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi.

3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati.

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 84, lettera b), L. R. 27/2014

2 Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 7/2015

3 Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 7/2015

4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 7/2015

5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 20/2015

6 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 20/2015

CAPO VII PARTENARIATO

Art. 29

(Partenariato)

1. La Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale.
2. L'Amministrazione regionale partecipa a progetti comunitari e internazionali mediante accordi con soggetti pubblici e privati in qualità di partner operativo o di partner promotore.
3. I progetti realizzati in forma di partenariato sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e degli enti locali, nonché con risorse private.

CAPO VIII RESIDENZE MULTIDISCIPLINARI

Art. 30

(Residenze multidisciplinari)

1. La Regione promuove e sostiene la diffusione di forme di residenze professionali, al fine di favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e le attività di creazione e produzione artistica con il territorio di riferimento in tutti i settori delle attività culturali, di valorizzare la funzione dei luoghi di spettacolo, di assicurare il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda di spettacolo.
2. La Regione promuove la realizzazione di una residenza culturale presso la Villa Manin di Passariano anche al fine della partecipazione al progetto previsto dall'articolo 45 del decreto 1° luglio 2014 recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#) " del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La realizzazione e la permanenza della residenza è disciplinata da un accordo tra la Regione e l'Azienda speciale Villa Manin, il cui contenuto è approvato dalla Giunta regionale.

3.

(ABROGATO)

3 bis. Gli incentivi previsti dai commi 1 e 2 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.

Note:

[1](#)Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 20/2015

[2](#)Comma 3 abrogato da art. 6, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 20/2015

3Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

[4](#)Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 41, lettera g), L. R. 14/2016

CAPO IX**DISTRETTI CULTURALI****Art. 31**

(Distretti culturali)

1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali, riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.

2. Ai fini della presente legge per distretti culturali s'intendono ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati sulla base di specifici accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo operanti sul territorio, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.

Note:

[1](#)Comma 1 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

TITOLO IV**NORME FINALI****CAPO I****NORME FINALI****Art. 32**

(Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso)

1. In deroga alle disposizioni di cui al [capo III del titolo II della legge regionale 7/2000](#) , le spese relative agli incentivi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.

Note:

[1](#)Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 33, L. R. 20/2015 nel testo modificato da art. 3, comma 7, L. R. 33/2015

Art. 32 bis

(Acconto degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui agli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 21, comma 3, 22, comma 2, 24, comma 2, lettera b), 26, comma 2, lettera c) e 27, comma 2, lettera b), sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dai relativi regolamenti.

1 bis. Gli incentivi di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 18, comma 2, lettera a), 19, 24, comma 2, lettera a), 25, 26, comma 2, lettere a) e b), 27, comma 2, lettera a), 28, sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dai relativi regolamenti.

1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della [legge regionale 7/2000](#), tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fidejussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

Note:

[1](#) Articolo aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014

[2](#) Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 20/2015

[3](#) Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera h), numero 1), L. R. 14/2016

[4](#) Parole soppresse al comma 1 bis da art. 6, comma 41, lettera h), numero 2), L. R. 14/2016

[5](#) Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 22, lettera a), L. R. 16/2016

[6](#) Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 22, lettera a), L. R. 16/2016

[7](#) Parole sostituite al comma 1 bis da art. 1, comma 22, lettera b), L. R. 16/2016

[8](#) Parole soppresse al comma 1 bis da art. 1, comma 22, lettera b), L. R. 16/2016

[9](#) Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 11, lettera d), L. R. 31/2017

Art. 32 ter

(Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale)

1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:

a) se previsto in regolamento o in avviso pubblico sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Note:

[1](#) Articolo aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014

[2](#) Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 33, L. R. 20/2015

[3](#) Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 7/2016

Art. 32 quater

(Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi)

1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.

Note:

[1](#) Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 7/2016

Art. 33

(ABROGATO)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 84, lettera d), L. R. 27/2014

2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 33, L. R. 20/2015

3 Articolo abrogato da art. 7, comma 11, lettera e), L. R. 31/2017

Art. 34

(Modifiche ai regolamenti)

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente.

Art. 35

(Norme transitorie)

1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 40 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

2. Nelle more dell'applicazione dei regolamenti di cui agli articoli 10, comma 3, 11, comma 3, 12, comma 2, 13, comma 2, 23, commi 2 e 4, 24, comma 4, 26, commi 4 e 6, 27, comma 4, ed esclusivamente per l'anno 2015, al fine di garantire continuità alle attività culturali di rilevante importanza almeno regionale nei settori di cui all'articolo 4, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 6, commi da 4 a 21, da 34 a 63, 74 bis e da 90 a 93, della [legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23](#) (Legge finanziaria 2014).

3. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 6, rimane in carica la Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo prevista dall' [articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21](#) (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 219.

Note:

1 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera e), L. R. 27/2014

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera e), L. R. 27/2014

Art. 36

(Aiuti di Stato)

1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.

Art. 37

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 12/2017

Art. 38
(Abrogazioni)

1.

Con effetto dalla data di cui all'articolo 40 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) la [legge regionale 68/1981](#) (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), a eccezione dell'articolo 8;
- b) il [comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 29/1990](#) (Assestamento del bilancio ai sensi dell' [articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10](#) , variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
- c) i commi 3, 4 e 5 dell' [articolo 26 della legge regionale 4/1991](#) (Legge finanziaria 1991);
- d) il [comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 47/1991](#) (Assestamento del bilancio ai sensi dell' [articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10](#) , variazioni al bilancio per l'anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
- e) l' [articolo 79 della legge regionale 30/1992](#) (Assestamento del bilancio ai sensi dell' [articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10](#) , variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
- f) gli articoli 118 e 120 della [legge regionale 47/1993](#) (Assestamento del bilancio ai sensi dell' [articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10](#) , variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
- g) l'articolo 112 e il [comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 1/1993](#) (Legge finanziaria 1993);
- h) i commi da 1 a 3, da 33 a 35, da 49 a 54 dell' [articolo 6 della legge regionale 4/1999](#) (Legge finanziaria 1999);
- i) l' [articolo 56 della legge regionale 9/1999](#) (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
- j) il [comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 25/1999](#) (Assestamento del bilancio 1999);
- k) i commi 4, 11, 26, 28, da 32 a 42 dell' [articolo 5 della legge regionale 2/2000](#) (Legge finanziaria 2000);
- l) il [comma 28 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2000](#) (Assestamento del bilancio 2000);
- m) il [comma 74 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001](#) (Legge finanziaria 2001);
- n) i commi da 36 a 39, 51, 52 e 70 dell' [articolo 7 della legge regionale 3/2002](#) (Legge finanziaria 2002);
- o) il [comma 11 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2002](#) (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
- p) il [comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2002](#) (Assestamento del bilancio 2002);
- q) i commi da 29 a 32, da 42 a 71 dell'articolo 6 e i commi da 38 a 43 dell' [articolo 8 della legge regionale 1/2003](#) (Legge finanziaria 2003);
- r) i commi 1 e 2 dell' [articolo 5 della legge regionale 14/2003](#) (Assestamento del bilancio 2003);
- s) i commi 40, da 44 a 47, da 51 a 106 dell' [articolo 5 della legge regionale 1/2004](#) (Legge finanziaria 2004);
- t) i commi 54, da 57 a 61, 66 e da 87 a 106 dell' [articolo 5 della legge regionale 1/2005](#) (Legge finanziaria 2005);
- u) i commi 12 e 13 dell' [articolo 5 della legge regionale 15/2005](#) (Assestamento del bilancio 2005);
- v) i commi da 24 a 38, da 41 a 46, da 48 a 56, da 61 a 69, 71, 72, da 96 a 98, 102 e 103 dell' [articolo 7 della legge regionale 2/2006](#) (Legge finanziaria 2006);
- w) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, il capo II e il capo III e gli articoli 15 e 18 della [legge regionale 21/2006](#) (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e

della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia);

x) l' [articolo 62 della legge regionale 24/2006](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

y) il comma 28, i commi da 34 a 50, da 61 a 66, da 111 a 116, da 126 a 128, 159, 159 bis, 160, 162, 163 e 167 dell'articolo 6 e i commi da 24 a 26 dell' [articolo 8 della legge regionale 1/2007](#) (Legge finanziaria 2007);

z) il [comma 39 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2007](#) (Assestamento del bilancio 2007);

aa) i commi 11, 12, 13, 42 e 43 dell' [articolo 4 della legge regionale 30/2007](#) (Legge strumentale 2008);

bb) la [legge regionale 5/2008](#) (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), a eccezione dell'articolo 23;

cc) i commi 34, 35 e 64 dell' [articolo 7 della legge regionale 17/2008](#) (Legge finanziaria 2009);

dd) la [legge regionale 5/2009](#) (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi);

ee) i commi da 10 a 13, 20, 21, 24, 25, 28 e 29 dell'articolo 7 e la [lettera d\) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2009](#) (Assestamento del bilancio 2009);

ff) i commi 16 e 17 e i commi da 20 a 22 dell' [articolo 6 della legge regionale 24/2009](#) (Legge finanziaria 2010);

gg) l' [articolo 12 della legge regionale 5/2010](#) (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia);

hh) il [comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16/2010](#) (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);

ii) l' [articolo 184 della legge regionale 17/2010](#) (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

jj) i commi 37, 38, da 46 a 48, da 53 a 57 dell' [articolo 6 della legge regionale 22/2010](#) (Legge finanziaria 2011);

kk) i commi 44 e 45, il comma 48, i commi da 51 a 57, i commi 60, 61, 62, 63, da 66 a 68, da 75 a 77 e da 81 a 85 dell'articolo 6 e i commi 14, 15, 16 e 17 dell' [articolo 11 della legge regionale 11/2011](#) (Assestamento del bilancio 2011);

ll) i commi 16 e 17 dell'articolo 8 e i commi da 106 a 108, 112, da 134 a 222, da 230 a 253, da 260 a 265 dell' [articolo 11 della legge regionale 18/2011](#) (Legge finanziaria 2012);

mm) i commi 79, 80 e 81, la lettera c) del comma 85, i commi da 90 a 101, da 105 a 116, 117, da 121 a 126, da 135 a 140, da 144 a 149 e da 152 a 160 dell' [articolo 6 della legge regionale 14/2012](#) (Assestamento del bilancio 2012);

nn) i commi da 32 a 34, 38, le lettere a), b), d), f) del comma 39, da 55 a 68, da 90 a 93, da 161 a 163, da 182 a 199, da 206 a 208, da 216 a 221, da 231 a 233, da 240 a 272, da 333 a 335, da 343 a 348, da 354 a 356 e da 402 a 404 dell' [articolo 6 della legge regionale 27/2012](#) (Legge finanziaria 2013);

oo) i commi da 7 a 10, 77 e 79 dell' [articolo 5 della legge regionale 5/2013](#) (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

pp) il [comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 6/2013](#) (Assestamento del bilancio 2013);

qq) gli articoli 16 e 17 della [legge regionale 18/2013](#) (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà);

rr) i commi 69, 123 e 124 dell' [articolo 6 della legge regionale 23/2013](#) (Legge finanziaria 2014);

ss) l' [articolo 12 della legge regionale 6/2014](#) (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà).

Art. 39

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9346 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale della cultura".
3. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 480.000 euro suddivisa in ragione di 240.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6440 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia".
4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6441 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, ai teatri nazionali e ai teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione a titolo di cofinanziamento del FUS".
5. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.520.000 euro, suddivisa in ragione di 760.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6442 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento annuale ai teatri regionali di ospitalità e ai teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione".
6. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento per progetti di rilevanza internazionale, nazionale o regionale proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione, da organizzatori di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, prevalentemente in ambito regionale".
7. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, con riferimento al disposto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi annuali per progetti regionali per il sostegno della produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo previa procedura valutativa delle domande".
8. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6445 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti alle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni

musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste".

9. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 9940 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Anticipazioni di cassa alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste sugli incentivi assegnati dallo Stato".

10. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 9941 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Anticipazioni di cassa ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale del Friuli Venezia Giulia sugli incentivi assegnati dallo Stato a valere sul FUS".

11. In relazione al disposto di cui all'articolo 16, comma 1, sono previsti rimborsi di pari importo sull'unità di bilancio 4.5.270 e del capitolo 9940 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Rimborso dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste delle somme anticipate dalla Regione a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato".

12. In relazione al disposto di cui all'articolo 16, comma 2, sono previsti rimborsi di pari importo sull'unità di bilancio 4.5.270 e del capitolo 9941 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Rimborso dai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale del Friuli Venezia Giulia delle somme anticipate dalla Regione a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato a valere sul FUS".

13. In relazione al disposto di cui ai commi da 9 a 12, gli stanziamenti previsti sulle unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 di seguito elencati sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno riportati:

UB della spesa 5.2.2.5048 capitolo 9938 riduzione di 5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;

UB della spesa 5.2.2.5048 capitolo 9934 riduzione di 3 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;

UB dell'entrata 4.5.270 capitolo 9938 riduzione di 5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;

UB dell'entrata 4.5.270 capitolo 9934 riduzione di 3 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

14. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 6385 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Incentivi per l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali".

15. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 560.000 euro, suddivisa in ragione di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti relativi a progetti di rilevanza regionale riguardanti manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale".

16. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 9347 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi relativi a progetti di rilevanza regionale riguardanti manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale previa procedura valutativa delle domande".

17. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 280.000 euro, suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di

bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6448 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la costituzione e lo sviluppo di enti di cultura cinematografica di interesse regionale per la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale".

18. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche operanti almeno a livello sovracomunale".

19. Per le finalità previste dall'articolo 20, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6450 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti all'Associazione Cineteca del Friuli per il sostegno dell'attività istituzionale e di servizio pubblico".

20. Per le finalità previste dall'articolo 21 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6451 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per la diffusione della cultura cinematografica nelle aree montane svantaggiate".

21. Per le finalità previste dall'articolo 22 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 6452 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche".

22. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6453 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per progetti di rilevanza regionale relativi all'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità".

23. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6454 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti relativi all'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità previa procedura valutativa delle domande".

24. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6386 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Finanziamenti per il sostegno dell'attività istituzionale e di interesse pubblico del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF)".

25. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6455 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per progetti di rilevanza regionale relativi alla divulgazione della cultura umanistica e scientifica".

26. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6456 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la gestione di centri di divulgazione della cultura umanistica e scientifica".

27. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6457 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti regionali relativi alla divulgazione della cultura umanistica e scientifica previa procedura valutativa delle domande".

28. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6458 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per attività di rilevanza regionale relativa alla conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia".

29. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6459 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti regionali relativi alla conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia previa procedura valutativa delle domande".

30. Per le finalità previste dall'articolo 28, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 460.000 euro, suddivisa in ragione di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6460 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività, svolte anche fuori regione, dei soggetti riconosciuti di rilevanza regionale e dei soggetti ai medesimi affiliati ai fini del sostegno del teatro amatoriale, del folclore, dei cori e delle bande".

31. Per le finalità previste dall'articolo 30 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6461 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Interventi per la promozione ed il sostegno della diffusione di forme di residenze professionali multidisciplinari in tutti i settori delle attività culturali".

32. Per le finalità previste dall'articolo 31 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6463 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Interventi per il sostegno e la formazione di distretti culturali intesi come ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente".

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 8 e da 14 a 32 per complessivi 10.242.000 euro, suddivisi in ragione di 5.121.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBI	CAPITOLO	2015	2016	TOTALE
-----	----------	------	------	--------

5.2.1.5047	5397	100.000	100.000	200.000
5.2.1.5048	5340	2.500.000	2.500.000	5.000.000
5.2.1.5048	5390	100.000	100.000	200.000
5.2.1.5049	5426	1.000.000	1.000.000	2.000.000
5.2.1.5049	5431	200.000	200.000	400.000
5.2.1.5049	5434	461.000	461.000	922.000
5.2.1.5050	5282	700.000	700.000	1.400.000
5.2.1.5051	5398	60.000	60.000	120.000
TOTALE		5.121.000	5.121.000	10.242.000

Note:

1Al comma 16, sostituite le parole "del capitolo 6447" con le parole "del capitolo 9347" come da Avviso di rettifica pubblicato nel BUR 10/9/2014, n. 37.

Art. 40

(Produzione di effetti)

1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 2015.